

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

COIND TRADING S.R.L.
Via Saliceto 22/H
40013 Castel Maggiore (BO)



INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	Pag. 5
2.	SANZIONI	Pag. 6
	(a) La sanzione amministrativa pecuniaria	Pag. 7
	(b) Le sanzioni interdittive	Pag. 7
	(c) La confisca	Pag. 8
	(d) La pubblicazione della sentenza di condanna	Pag. 8
3.	L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE " QUALE POSSIBILE ESIMENTE	Pag. 9
4.	LA SOCIETA' COIND TRADING S.R.L.	Pag. 10
	4.1 Struttura societaria	Pag. 10
	4.2 Il Modello di Coind Trading	Pag. 10
5.	IL MODELLO	Pag. 10
	5.1 Contenuto, finalità e iter formativo del Modello	Pag. 10
	5.2 Struttura del Modello	Pag. 11
	5.3 Elementi del Modello	Pag. 12
	5.4 Diffusione del Modello	Pag. 12
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 13
	6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 13
	6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 14
	6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	Pag. 15
	6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale	Pag. 16
	6.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello	Pag. 16
	6.5.1 Segnalazioni da parte dei dipendenti	Pag. 16
	6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	Pag. 17
7.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	Pag. 17
	7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Collaboratori e dei Soggetti Terzi	Pag. 17
8.	CODICE ETICO	Pag. 18
	8.1 Premessa	Pag. 18
	8.2 Effettività del Codice Etico	Pag. 18
	8.3 Violazioni del Codice Etico	Pag. 18
9.	SISTEMA DISCIPLINARE	Pag. 18
	9.1 Principi generali	Pag. 18
	9.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti	Pag. 19
	9.3 Sanzioni per il personale dirigenziale	Pag. 19
	9.4 Violazioni del Modello da parte di collaboratori non dipendenti e di Soggetti Terzi	Pag. 20

9.5 Violazioni del Modello da parte di Amministratori, Sindaci e Revisori	Pag. 20
10. ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE	Pag. 20
11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	Pag. 21
ALLEGATO A -- MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO	Pag. 22
A1) Categorie generali	Pag. 22
A2) Disposizioni aziendali	Pag. 22
A3) Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali	Pag. 22
A4) Elenco dei protocolli	Pag. 23
A5) Modalità di gestione delle risorse finanziarie	Pag. 23
ALLEGATO B -- CODICE ETICO	Pag. 24
PREAMBOLO	Pag. 24
Natura e scopo del Codice etico	Pag. 24
Responsabilità sociale e responsabilità amministrativa	Pag. 24
Scopo sanzionatorio e scopo di indirizzo	Pag. 24
Missione di Coind Trading S.r.l.	Pag. 25
Principi etici di riferimento di Coind Trading S.r.l..	Pag. 25
Capo I – Rapporti con i soci	Pag. 25
Capo II – Rapporti con i clienti	Pag. 26
Capo III – Rapporti con i fornitori	Pag. 26
Capo IV – Rapporti con i dipendenti	Pag. 27
Capo V – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli enti di controllo	Pag. 29
Capo VI – Rapporti con la comunità di riferimento e l'ambiente	Pag. 29
Capo VII – Rispetto del codice	Pag. 29
PARTE SPECIALE ALLEGATO C – PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE ANTICORRUZIONE	Pag. 31
C1. Premessa	Pag. 31
C2. I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto	Pag. 31
C3. La normativa anticorruzione	Pag. 33
C4. Aree potenzialmente a rischio reato	Pag. 34
C5. Norme di comportamento nelle aree potenzialmente a rischio	Pag. 34
C5.1. Processi decisionali	Pag. 35
C5.2 Divieti generali	Pag. 35
C5.3 Divieti specifici	Pag. 35
C5.4 Procedure	Pag. 36
C6. Sanzioni	Pag. 36
PARTE SPECIALE ALLEGATO D – PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI	Pag. 37
D1. Premessa	Pag. 37
D2. Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto	Pag. 37
D3. Aree potenzialmente a rischio reato	Pag. 39
D4. Destinatari del Protocollo e regole da rispettare	Pag. 39
D5. Procedure	Pag. 40

D6. Sanzioni	Pag. 40
PARTE SPECIALE ALLEGATO E – PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO	Pag. 41
E1. Premessa	Pag. 41
E2. I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto	Pag. 41
E3. I fattori di rischio presenti nell'attività di impresa di Coind Trading	Pag. 42
E4. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi obblighi	Pag. 43
E5. Principi generali e principi procedurali specifici per la disciplina delle attività finalizzate alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	Pag. 43
E6. Doveri dei lavoratori	Pag. 47
E7. Regole per i contratti di appalto/opera/somministrazione	Pag. 47
E8. Appalti con cantieri temporanei o mobili	Pag. 48
E9. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 49
E10. Sanzioni	Pag. 49
PARTE SPECIALE ALLEGATO F – PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO NONCHE' IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE	Pag. 50
F1. Premessa	Pag. 50
F2. I reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di proprietà industriale	Pag. 50
F3. Aree potenzialmente a rischio reato	Pag. 54
F4. Destinatari del Protocollo	Pag. 54
F5. Regole e procedure	Pag. 54
F6 Sanzioni	Pag. 55

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo N. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con il quale è stato per la prima volta introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite dalla legge più in generale come Enti o Ente) per alcune tipologie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti, da persone fisiche che agiscono in rappresentanza o per conto degli stessi.

La responsabilità degli Enti, che viene definita come amministrativa, ma di fatto è assimilabile ad una responsabilità penale, si aggiunge a quella della persona o delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato e che sono quindi passibili di sanzioni penali vere e proprie.

L'estensione della responsabilità agli Enti è volta a coinvolgere i medesimi nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (in seguito denominato più brevemente **Decreto**) le più gravi sono le misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività. La responsabilità degli Enti è prevista anche per i reati commessi all'estero a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Le persone fisiche che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità possono essere:

- (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente medesimo (i "Soggetti Apicali");
- (ii) coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "Soggetti Sottoposti").

Secondo le interpretazioni più accreditate, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente sussista un rapporto di collaborazione.

Ciò comporta che devono essere inclusi tra i Soggetti Sottoposti anche *"quei soggetti che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo, come, per esempio, gli agenti, i collaboratori a progetto e i c.d. parasubordinati in genere, i distributori, i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo"*.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, il **Decreto**, nel suo testo originario, faceva riferimento ad una serie di reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, come la concussione, la corruzione per un atto di ufficio, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ecc.

Successivamente la disciplina del **Decreto** è stata estesa a numerose altre figure di reato e precisamente:

- i) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della legge n. 48/2008 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 24-*bis*;
- ii) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, introdotti dall'art. 6 della legge n. 406/2001 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*bis*;
- iii) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*ter*;
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della legge n. 7/2003 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*quater*;
- v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della legge n. 7/2006 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*quater.1*;
- vi) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della legge n. 228/2003 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*quinquies*;
- vii) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della legge n. 62/2005 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*sexies*;

- viii) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della legge n. 123/2007 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*septies*;
- ix) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*octies*;
- x) reati aventi carattere transnazionale¹, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;
- xi) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2 co. 29 della legge n. 94/2009 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 24-*ter*;
- xii) delitti contro l'industria e il commercio previsti e puniti dagli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* e introdotti dalla legge n. 99/2009 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*bis* 1;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto di autore, introdotti dalla legge n. 99/2009 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*novies*;
- xiv) delitto previsto e punito dall'art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e introdotto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 come modificato dall'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 07.07.2011 n. 121 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*decies*;
- xv) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 co. 2 del D. Lgs. 07.07.2011 n. 121 che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*undecies*.
- xvi) reato previsto dall'art. 22 comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. 16.07.2012 n. 109, che ha inserito nel testo del **Decreto** l'art. 25-*duodecies*;
- xvii) reati previsti dalle disposizioni di legge per la prevenzione e la repressione della corruzione, introdotti dall'art. 1 comma 77 della legge 06.11.2012 n. 190 che ha modificato il testo dell'art. 25 e quello dell'art. 25-*ter* del **Decreto**.

Quanto ai delitti tentati la norma di cui all'art. 26 del **Decreto** prevede esplicitamente che: *“(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste dal **Decreto** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

¹ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dall'art. 10 e seguenti del **Decreto**, costituisce la sanzione "di base" del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

La legge prevede un criterio innovativo di commisurazione della sanzione disponendo che il Giudice debba procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento al fine di rendere la sanzione il più possibile adeguata alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima operazione il Giudice stabilisce la sanzione in termini di quote, tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

e tenendo altresì conto che il numero delle quote non può essere inferiore a cento né superiore a mille, fatta eccezione per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro per i quali è prevista una sanzione fissa di mille quote.

Con la seconda operazione il Giudice determina il valore di ciascuna quota da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, 2° comma del **Decreto**).

Come precisato nella Relazione accompagnatoria del **Decreto**, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'art. 12 del **Decreto** prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta in presenza di determinati presupposti.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal **Decreto** sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del **Decreto**, ossia:

- "quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative";
- "in caso di reiterazione degli illeciti" (ossia commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente reato).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17 del **Decreto** e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 del **Decreto**).

(c) La confisca

Ai sensi dell’art. 19 del **Decreto** è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nell’albo del comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale e a spese dell’Ente.

3. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE

Gli artt. 6 e 7 del **Decreto** prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da Soggetti Apicali o da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il **Decreto** dispone che i modelli di cui alla lettera a) rispondano alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il **Decreto** stabilisce anche che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008.

La Direzione Nazionale ANCPL di Legacoop ha approvato in data 25 novembre 2008 un Codice di comportamento contenente le Linee Guida per la predisposizione dei modelli ex 231. Il documento è stato aggiornato ed è divenuto efficace in data 24 luglio 2009.

4. LA SOCIETA' COIND TRADING S.R.L.

4.1 Struttura societaria

Coind Trading S.r.l. (nel seguito, per brevità, "Coind Trading" o la "Società") ha per oggetto sociale la commercializzazione sia in Italia che all'estero di prodotti alimentari e non, di accessori per la vendita e distribuzione al minuto ed all'ingrosso di tali prodotti nonché la loro importazione ed esportazione; la gestione diretta ed indiretta, tramite partecipazione in società od imprese, di attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, nonché la gestione e/o la partecipazione in imprese nel settore dei pubblici esercizi e della ristorazione; la gestione di ogni attività di servizio alla commercializzazione; interventi di supporto finanziario a sostegno dell'attività commerciale dei propri clienti.

La Società opera in Italia presso le seguenti sedi:

- Castel Maggiore (BO), via Saliceto 22H, dove si trovano la sede legale, la direzione generale e gli uffici commerciali ed amministrativi;
- Calenzano (FI), via degli Artigiani 63, dove si trova un deposito per lo stoccaggio dei prodotti commercializzati dall'azienda.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto attualmente da 5 membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria per un periodo di tempo non inferiore a tre esercizi.

La Società è inoltre sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, composto da 3 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria per un periodo di tempo non inferiore a tre esercizi.

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione nominata dall'Assemblea Ordinaria.

4.2 Il Modello di Coind Trading

Coind Trading, in quanto facente parte di un gruppo sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti, ha ritenuto conforme alle strategie aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito denominato **Modello**) in linea con le prescrizioni del **Decreto** nel convincimento che l'osservanza delle leggi e una condotta coerente con i più rigorosi standard etici siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire l'attività di impresa.

In considerazione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte da Coind Trading e delle tipologie dei reati cui si applica il **Decreto**, come elencati al precedente paragrafo 1, la Società ha optato per la creazione di un modello organizzativo finalizzato a eliminare o, quanto meno, circoscrivere in misura sostanziale il rischio di commissione delle sottoelencate categorie di reati, che sono quelle relativamente alle quali è stato potenzialmente ritenuto sussistente il rischio di commissione di illeciti nell'esercizio delle attività aziendali:

- reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e quelli previsti dalla legge anticorruzione;
- reati in materia societaria;
- reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati contro l'industria e il commercio.

5. IL MODELLO

5.1 Contenuto, finalità e iter formativo del Modello

Il **Modello** di Coind Trading, che ricalca il modello organizzativo della società controllante Coind S.c. elaborato anche sulla base delle Linee Guida di Confindustria e di Legacoop, è costituito da un sistema piramidale di principi e di procedure che può essere sintetizzato come segue:

- 1) codice etico nel quale sono sanciti i principi generali di trasparenza e correttezza cui si deve ispirare la conduzione degli affari e lo svolgimento delle attività dell'azienda;
- 2) sistemi di controllo interno composti dall'insieme degli strumenti diretti a fornire ragionevoli garanzie in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia del patrimonio aziendale.

I sistemi di controllo interno comprendono anche le procedure e regole specifiche elaborate per tutti i processi operativi riguardanti le aree a rischio ed aventi la finalità di evitare il rischio di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati e più specificamente di quelli alla cui prevenzione è finalizzato il **Modello** (in seguito **Reati**).

Tali procedure e regole sono volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che potrebbero essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il **Modello** si completa inoltre con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello** e di curarne il costante aggiornamento.

Il **Modello**, pertanto, vuole essere un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Coind Trading, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei **Reati**.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che non sono tollerati comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire alle leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Coind Trading intende attenersi. In altri termini il **Modello** si prefigge di indurre i Soggetti Apicali, quali gli amministratori e i dirigenti, e i Soggetti Sottoposti, quali i dipendenti e più in generale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e nel contempo comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

Il **Modello** si propone, altresì, di introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la corretta formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, garantendo nel contempo alla Società, grazie ad opportune azioni di controllo delle attività aziendali nelle "aree a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei **Reati**.

La predisposizione del presente **Modello** è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla creazione di un idoneo sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

Una prima fase delle attività preparatorie ha avuto come obiettivo la identificazione dei processi sensibili ed è stata attuata attraverso l'accurato esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e l'esecuzione di una serie di analisi mirate all'approfondimento dei processi sensibili e alla verifica dei sistemi di controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi e delle aree sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare attenzione agli elementi di "compliance" occorrenti per soddisfare i requisiti del **Modello**.

La seconda fase delle attività preparatorie è consistita nella esecuzione delle verifiche volte ad individuare, sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti) in relazione ai processi sensibili e delle previsioni e finalità del **Decreto**, le azioni da porre in essere per far sì che il sistema di controllo interno (processi e procedure) sia idoneo a garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal **Decreto**.

5.2 **Struttura del Modello**

Il **Modello** si compone di una Parte generale che descrive le componenti essenziali del **Decreto**, il contenuto, le finalità, l'iter formativo, la struttura e le ulteriori componenti del **Modello**, la composizione e i compiti dell'OdV, l'attività formativa del personale e quella volta alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute. Seguono poi singole Parti speciali predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal **Decreto** e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi in quanto considerate fonti di possibili rischi.

Come già sopra precisato, si è ritenuto opportuno, per il momento, limitare l'operatività del **Modello** a talune fattispecie di reato in quanto la tipologia dell'attività svolta dall'azienda ha fatto ritenere del tutto irrilevante per una società come Coind Trading il rischio di commissione degli altri tipi di reato previsti dal **Decreto**. Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se, a seguito di successive vicende modificative delle strutture societarie o del *business* aziendale, eventuali altre categorie di reati possano diventare rilevanti per la Società.

5.3 Elementi del Modello

Nella predisposizione del presente **Modello** si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei **Reati** e di controllo sui processi sensibili.

Il **Modello**, ferme restando le sue finalità peculiari descritte nel precedente paragrafo 5.1, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle *policies* della Società e dalle procedure interne.

In particolare, si deve avere riguardo ai seguenti strumenti che regolano lo svolgimento della attività aziendale:

- a) il sistema di controllo interno e, quindi le procedure aziendali attualmente esistenti, il sistema delle deleghe di funzioni e della separazione delle competenze, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione ed il complesso delle misure di prevenzione e controllo applicate in azienda e riportate nell'allegato A) per formare parte integrante del presente **Modello**;
- b) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- c) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (qui di seguito "CCNL") applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- d) le prassi consolidate e le *policies* aziendali;
- e) Il codice etico.

Fatta eccezione per il sistema disciplinare e per le misure elencate nell'allegato A), i principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel presente **Modello**, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti in quanto facenti parte del sistema di organizzazione e controllo che il **Modello** intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte integrante del presente **Modello** tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le *policies* implementate da Coind Trading in qualsivoglia settore ed area di attività aziendale esse trovino applicazione.

5.4 Diffusione del Modello

Al fine di dare efficace attuazione al **Modello**, la Società assicura una corretta divulgazione dei suoi contenuti all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, che non sono solo i dipendenti, ma anche i soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, collaborano, anche occasionalmente, con la Società. Tale attività deve essere in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità al fine di consentire ai diversi destinatari di acquisire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, il quale deve prestare la propria cooperazione per la messa a punto di un programma di formazione continua avente per oggetto la diffusione e l'illustrazione del contenuto del **Modello** nell'ambito aziendale e nei confronti dei terzi interessati.

I corsi di formazione predisposti per i dipendenti devono avere frequenza obbligatoria. E' compito della Funzione Risorse Umane informare l'OdV sui risultati, in termini di adesione e gradimento, di tali corsi.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del **Decreto**, Coind provvede a costituire al proprio interno un Organismo di Vigilanza munito dei poteri necessari per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello**. I criteri da rispettare nella definizione della struttura dell'Organismo di Vigilanza e nella scelta dei suoi componenti devono tenere in considerazione la necessità di assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, la soluzione che appare preferibile è quella di attribuire i compiti di vigilanza ad un organo collegiale, plurisoggettivo, composto da persone che siano in possesso di adeguate competenze professionali e di approfondita conoscenza delle dinamiche aziendali e che siano quindi in grado di garantire la migliore assistenza nella gestione e nell'aggiornamento del **Modello**.

L'OdV deve possedere le seguenti caratteristiche precipue:

- a) autonomia e indipendenza: questi requisiti sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità: l'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività;
- c) continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del **Modello** con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine e non esercita mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre alle competenze professionali di cui sopra, i componenti dell'OdV devono essere in possesso di requisiti personali tali da renderli idonei a svolgere il compito loro affidato. Devono quindi essere esenti da cause di incompatibilità e da conflitti di interessi che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio.

In forza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società individua i soggetti maggiormente in possesso delle caratteristiche professionali e morali occorrenti per svolgere il ruolo di controllo interno alla Società e provvede, con apposita delibera, alla loro nomina, ferma restando la sua facoltà di attribuire le funzioni dell'OdV al Collegio Sindacale come previsto dal comma 4bis dell'art. 6 del **Decreto** aggiunto al testo del medesimo art. 6 dall'art. 14 comma 12 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza degli interventi dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente dell'OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o del rinnovo dell'OdV.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituiscono giusta causa di revoca l'accertamento del venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità ed il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai loro doveri.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione la propria decisione di rinunciare all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua sostituzione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, esso viene sostituito, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal componente avente maggiore anzianità di carica. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, l'attribuzione delle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV spettano i compiti seguenti:

- a) vigilare che i destinatari del **Modello**, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva);
- b) verificare i risultati raggiunti con l'applicazione del **Modello** in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva).

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha specificamente l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del **Modello** alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel **Decreto**;
- sull'osservanza delle prescrizioni del **Modello**;
- sulla effettiva idoneità del **Modello** a prevenire la commissione dei **Reati** per i quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del **Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in conseguenza di accertate inefficienze del **Modello**, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai fini del **Decreto**;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di pervenire ad una rilevazione aggiornata delle aree a rischio di commissione di reato, identificando in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei **Reati** e valutandone, altresì, l'impatto sulla attività aziendale, in funzione del grado di probabilità di accadimento;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle singole Parti Speciali del **Modello**;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del **Modello** nella Società e verificare la documentazione interna predisposta per illustrare il **Modello** stesso e per fornire le istruzioni applicative e gli eventuali aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del **Modello**;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del **Modello** sia conservata al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del **Modello** medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni informazione pervenuta circa l'applicazione e l'osservanza del **Modello** sia adeguatamente registrata e ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;

- verificare l'adeguatezza delle procedure che verranno appositamente predisposte dalla Società per definire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione e la reperibilità delle anzidette registrazioni nonché per stabilire le modalità di eliminazione delle stesse;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato, predisponendo idonea evidenza documentale di tutte le richieste, consultazioni e riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, da custodirsi presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del **Modello**;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del **Modello**, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate a quanto previsto dal **Decreto**, proponendo al Consiglio di Amministrazione, ove necessario, gli eventuali aggiornamenti delle previsioni stesse.

Qualora emergessero carenze nella attuazione degli standard operativi previsti dal **Modello**, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del **Modello**;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del **Modello** ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di Coind Trading che fosse di volta in volta necessario per un'efficace attuazione del **Modello**.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del **Modello** nonché del suo aggiornamento –, avrà la facoltà di avvalersi delle specifiche capacità professionali di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine e le operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed eleggibilità previsti in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferite da parte dell'OdV al personale stesso.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV avrà il compito di informare gli organi societari secondo le due seguenti linee di *reporting*:

- la prima, su base diretta e continuativa, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai quali dovrà essere trasmesso con cadenza annuale un rapporto scritto sulle attività svolte.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del **Modello** od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale

L'OdV ha l'obbligo di:

- pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale sul Codice Etico ed il **Modello**;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività informativa e formativa svolta.

In particolare, per un efficace funzionamento del **Modello**, la formazione del personale è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- informativa nella lettera di assunzione;
- formazione all'inizio del rapporto di lavoro;
- corso di aggiornamento periodico;
- invio periodico di e-mail di aggiornamento predisposte dall'OdV;
- accesso ad intranet.

Delle attività formative deve essere tenuta adeguata evidenza documentale con specifica indicazione dei nominativi dei destinatari delle stesse.

6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza presuppone che esso abbia piena disponibilità di tutte le informazioni relative alle aree a rischio, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni relative alle attività di CoinD Trading e, dall'altro, che l'Organismo di Vigilanza possa ricevere segnalazioni da parte dei destinatari del Modello, siano essi dipendenti o terzi.

6.5.1. Segnalazioni da parte dei dipendenti .

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, dovrà informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nell'ambito delle attività svolte nelle aree a rischio di commissione reato, che possa in qualsiasi modo rivestire rilevanza ai fini delle previsioni del **Modello**.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e le documentazioni prescritte nelle Parti Speciali del presente **Modello**, con riferimento alle singole fattispecie di reato.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del **Modello** ovvero alle regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nel Codice Etico e nei protocolli facenti parte del **Modello**;
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del **Modello**;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, verbalizzando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad eventuali violazioni o sospetti di violazione delle prescrizioni del **Modello**;
- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento di un dovere.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente **Modello** dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato.

A tal fine colui che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del **Modello**, oltre a contattare il proprio diretto superiore gerarchico, potrà, altresì, utilizzare l'apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail al seguente indirizzo: odvcoindtrading@coindtrading.it

6.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti i terzi con i quali la Società intrattiene rapporti di collaborazione, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al **Decreto** che potrebbero coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i suoi collaboratori esterni;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte del personale della Società, dirigente e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei suoi confronti per i reati previsti dal **Decreto**;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività nelle aree a rischio di commissione di reato - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del **Decreto**;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del **Modello**, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di ammodernamento, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Coind Trading promuove la conoscenza e l'osservanza del **Modello** anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti e gli agenti (più in generale i "Collaboratori"), nonché tra i clienti ed i fornitori, e, in generale, tutti coloro che abbiano rapporti professionali con Coind Trading (i "Soggetti Terzi").

A questo scopo, quindi, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del **Modello** presso i Collaboratori ed i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti, nella gestione dei rapporti con Coind Trading, al rispetto delle procedure previste nel **Modello**.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre inserire nei contratti con i Collaboratori e i Soggetti Terzi clausole contrattuali volte ad assicurare il rispetto del **Modello** anche da parte di tali soggetti.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del **Modello** da parte dei Collaboratori o dei Soggetti Terzi.

7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei collaboratori e dei Soggetti Terzi

Per quanto concerne i Collaboratori ed i Soggetti Terzi, essi sono tenuti ad informare l'OdV nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, la richiesta di tenere comportamenti che potrebbero determinare una violazione del **Modello** o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.5.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una e-mail al seguente indirizzo: odvcoindtrading@coindtrading.it

La Società garantisce ai Collaboratori e ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

8. CODICE ETICO

8.1 Premessa

Coind Trading da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al **Decreto** mediante l'adozione del **Modello** che trova il momento di più alta espressione nel Codice Etico, che viene qui allegato sub B) e che del **Modello** costituisce, dunque, parte integrante.

8.2 Effettività del Codice Etico

Coind Trading promuove la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i propri dipendenti, consulenti, funzionari, agenti, collaboratori ed amministratori della Società (nel seguito, congiuntamente, i "Collaboratori"), nonché presso i Soggetti Terzi e chiede agli stessi di rendersi a loro volta promotori nel portare a conoscenza di partners e terzi in genere i principi contenuti del Codice Etico.

Coind Trading tutela tutti i propri Collaboratori che contribuiscono all'attuazione del Codice Etico e vigila affinché nessun Collaboratore possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver attuato i principi del Codice Etico, averne portato a conoscenza altri soggetti o avere segnalato all'Organismo di Vigilanza l'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico.

La Società garantisce la piena effettività delle disposizioni contenute nel Codice Etico. A questo scopo, ove vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del Codice Etico, Coind Trading avvierà immediatamente le opportune verifiche e, in caso di riscontro positivo, applicherà le misure sanzionatorie del caso.

Nell'ambito della sua funzione ispettiva e repressiva, l'OdV è tenuto a monitorare costantemente il rispetto delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico.

8.3 Violazioni del Codice Etico

L'accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico viene perseguita da Coind Trading in modo tempestivo ed adeguato, con l'irrogazione di sanzioni commisurate e proporzionali alla gravità dell'infrazione commessa, a prescindere dalla circostanza che siano sorti procedimenti penali nei casi in cui le condotte poste in essere in violazione del Codice Etico costituiscano reato.

I Collaboratori, i Soggetti Terzi e, più in genere, chi ha comunque rapporti con Coind Trading deve essere ben a conoscenza del fatto che la Società reprime con le adeguate misure del caso i comportamenti che non rispettano le regole e i principi del Codice Etico che la Società provvede a diffondere con ogni mezzo ritenuto adeguato.

Coind Trading si riserva di non intrattenere rapporti con Collaboratori e Soggetti Terzi che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi generali

L'art. 6 e l'art. 7 del **Decreto** richiedono, quale condizione per l'effettività del **Modello**, la predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel **Modello**.

Pertanto l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza "esimente" del **Modello** nei confronti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta stabilite dal

Modello sono adottate da Coind Trading in piena autonomia e indipendentemente dalle conseguenze che eventuali violazioni del **Modello** possano determinare.

Le violazioni del **Modello** infatti, di per sé sole, pregiudicano il rapporto di fiducia tra Coind Trading e i suoi Collaboratori e/o i Soggetti Terzi e meritano quindi di essere adeguatamente sanzionate.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle regole di condotta stabilite nel **Modello** sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

Con riferimento alle violazioni rilevate dall'Organismo di Vigilanza, esso provvederà a segnalarle al Consiglio di Amministrazione, proponendo la sanzione da applicare al caso specifico.

9.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole del **Modello** costituiscono illeciti disciplinari e comportano l'applicazione di sanzioni commisurate e proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa. Per il personale dirigenziale si fa rinvio a quanto stabilito nel successivo paragrafo 9.3.

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dell'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 ("Statuto dei Lavoratori") e da eventuali normative speciali applicabili, sono quelle stabilite dall'apparato sanzionatorio dei vigenti CCNL e precisamente:

- > richiamo verbale;
- > ammonizione scritta;
- > multa;
- > sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- > licenziamento con preavviso;
- > licenziamento senza preavviso.

In particolare:

1) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta il lavoratore che violi le procedure previste nel **Modello** (ad esempio: non osservi le procedure interne, ometta di comunicare all'OdV le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del **Modello**;

2) incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che commetta più violazioni delle procedure previste nel **Modello** o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni del **Modello**, prima che dette infrazioni siano state singolarmente accertate e contestate;

3) incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal **Modello** o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del **Modello**, arrechi danno alla Società o la esponga comunque ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità del patrimonio aziendale;

4) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del **Modello** e diretti in modo univoco al compimento di un reato alla cui prevenzione è finalizzato il **Modello**;

5) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del **Modello** e tali da determinare a carico della Società l'addebito della responsabilità amministrativa di cui al **Decreto** con conseguente applicazione delle relative misure sanzionatorie.

9.3 Sanzioni per il personale dirigenziale

In caso di accertata violazione da parte di un dirigente delle procedure previste dal **Modello** o di adozione da parte dello stesso, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del **Modello**, saranno applicate a carico del responsabile le misure sanzionatorie più idonee mutuate, come previsto dall'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Cooperatori di Lega-Coop, da quelle applicabili agli altri dipendenti e determinate nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione commessa.

9.4 Violazioni del Modello da parte di collaboratori non dipendenti e di Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni e consulenti non dipendenti della Società o da Soggetti Terzi in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente **Modello** potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nel testo dei contratti stipulati con tali soggetti, la risoluzione immediata del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Società.

9.5 Violazioni del Modello da parte di Amministratori, Sindaci e Revisori

Le norme ed i principi contenuti nel **Modello** vincolano in primo luogo i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione aziendale una posizione "apicale".

Questo significa che il sistema disciplinare previsto dal **Modello** è pienamente applicabile ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società, ossia gli Amministratori e i Sindaci. In aggiunta ad essi assume rilevanza anche la posizione dei Revisori che operano per conto della società incaricata del controllo contabile e della certificazione di bilancio. Pur costituendo un soggetto esterno alla Società, il Revisore è equiparabile, ai fini di quanto previsto nel presente sistema disciplinare, agli Amministratori ed ai Sindaci.

In ipotesi di violazione del **Modello** da parte di un Amministratore o di un Sindaco o di un Revisore di Coind Trading, dovranno essere informati senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Ove sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, Sindaci o Revisori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coind Trading (o l'Amministratore più anziano, a seconda dei casi) dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alle misure da adottare, ivi comprese l'eventuale revoca del mandato e l'instaurazione delle conseguenti azioni di responsabilità.

10. ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

Il **Modello**, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, intende perseguire l'obiettivo di porre in essere l'articolazione dei principi, processi, policies, procedure e prassi comportamentali che integrano il sistema di controllo interno mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed eliminare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dalle procedure e dai controlli applicati nella gestione dei processi operativi ed in particolare nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari nonché alle procedure speciali che trovano applicazione nella gestione della contabilità e di altre aree dettagliatamente individuate e che sono finalizzate a garantire la correttezza dell'attività aziendale.

Inoltre il **Modello** prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del **Modello** è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle operazioni intraprese da Coind Trading nell'esercizio della propria attività e che vengano svolte nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

Sarà, altresì, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e segnalazioni ricevute dall'OdV e delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti nelle aree ritenute a rischio di commissione di reato, verificando inoltre, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione, la consapevolezza dei destinatari del **Modello** in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute.

Oltre a ciò, è necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del **Modello** con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

A tal fine l'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal **Modello**. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del **Modello** alle disposizioni del **Decreto**.

L'OdV deve altresì implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del **Modello** valutando i dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, i risultati delle verifiche interne, gli interventi

correttivi e preventivi e le analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni difformità potenziale rispetto a quanto previsto dal **Modello** deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla ed attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

Come esito di tutte le suddette attività di verifica e di controllo, deve essere stilato a cura dell'OdV un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Coind Trading che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il **Modello** un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del **Decreto**), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Coind Trading.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il **Modello** con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni in relazione alle necessità o attività della Società, potessero essere ritenute rilevanti.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al **Modello** consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente la revisione di quelle esistenti;
- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività a rischio, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal **Decreto** o nuove attività che vengano intraprese dalla Società.

ALLEGATO A

MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

A1) Categorie generali

Le misure di prevenzione e controllo attualmente esistenti in azienda per disciplinare lo svolgimento dell'attività di impresa, contrastando nel contempo il rischio di commissione dei reati di cui al **Decreto**, si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

- inserimento dei temi dell'etica nella gestione degli affari e del rispetto delle normative vigenti tra gli obiettivi prioritari dell'impresa;
- coinvolgimento degli organi amministrativi della Società nelle valutazioni e deliberazioni inerenti temi di etica degli affari e di "compliance" anche attraverso il confronto e gli incontri periodici con altri organi aziendali (Collegio Sindacale, ODV,) e con il soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti;
- adozione di sistemi di qualità avanzati e debitamente certificati con conseguente diffusione ed applicazione generalizzata di procedure soggette a costante aggiornamento;
- definizione e diffusione di organigrammi con indicazione delle specifiche responsabilità di funzione;
- separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento delle attività inerenti ai processi aziendali;
- "tracciabilità" delle scelte, ossia la loro costante visibilità mediante apposite evidenze documentali;
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- oggettivizzazione dei processi decisionali, che devono prescindere da logiche meramente soggettive, ma devono fare riferimento a criteri oggettivi e predeterminati;
- adozione di sistemi e procedure di approvazione e controllo delle transazioni di natura finanziaria;
- istituzione di regole che stabiliscano che nessuno è tenuto ad ottemperare a ordini, disposizioni, sollecitazioni o inviti contrari alle leggi, ai regolamenti e alle discipline interne della Società.

A2) Disposizioni aziendali

Nel corso degli anni la Società ha emanato una serie di disposizioni aziendali (procedure operative, protocolli, linee guida, policies, ecc.) per disciplinare il funzionamento di specifici processi ed attività.

Tali disposizioni costituiscono regolamenti interni che tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare. Le procedure che definiscono le linee generali stabilite per lo svolgimento delle attività aziendali prevedono:

- l'identificazione delle responsabilità per lo svolgimento delle attività stesse;
- il riferimento ai documenti prescrittivi per la gestione delle singole attività;
- il riferimento alle modalità di registrazione delle attività aziendali.

A3) Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali

Il Consiglio di Amministrazione della Società o la funzione aziendale da esso espressamente delegata adottano specifici protocolli contenenti le regole da osservare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni aziendali allo scopo di prevenire il rischio di commissione di illeciti.

I protocolli, che sono parte integrante del presente **Modello** e sono soggetti a periodico aggiornamento, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, hanno i contenuti seguenti:

- descrizione delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione con indicazione delle posizioni titolari delle funzioni e delle relative competenze e responsabilità;

- indicazione delle modalità da applicare nell'attuazione delle decisioni e di quelle da osservare per documentare le decisioni stesse e le procedure seguite e per assicurare la conservazione dei documenti in modo da garantire trasparenza e verificabilità degli atti di gestione;
- indicazione delle modalità di controllo della conformità delle attività svolte e della relativa documentazione alle procedure stabilite.

A4) Elenco dei protocolli

Sulla base dei risultati delle analisi compiute relativamente alle aree a rischio di commissione di reati sono stati predisposti i seguenti protocolli, che vengono allegati al presente **Modello** per formarne parte integrante:

- Parte speciale Allegato C *Protocollo per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dalla legge anticorruzione*
- Parte speciale Allegato D *Protocollo per la prevenzione dei reati societari*
- Parte speciale Allegato E *Protocollo per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del **Decreto***
- Parte speciale Allegato F *Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale.*

A5) Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il Consiglio di Amministrazione della Società o la funzione aziendale da esso espressamente delegata individua, in funzione delle possibili modalità di attuazione dei reati ipotizzabili, specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse finanziarie dirette a prevenire la possibilità di commissione dei reati medesimi.

Tali procedure devono assicurare la separazione e l'indipendenza funzionale tra i seguenti soggetti:

- a) coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie;
- b) coloro che attuano tali decisioni;
- c) coloro cui sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate con mezzi manuali o informatici in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. I relativi processi decisionali devono essere sempre verificabili.

Qualunque impiego di risorse finanziarie deve essere specificamente motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità e specifica la natura e la destinazione della stessa.

Non possono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti pubblici o privati che prestano servizi a favore della Società in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese.

Tutte le operazioni inerenti attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente motivate e comunicate anche all'ODV a cura del soggetto richiedente.

Eventuali contribuzioni o finanziamenti a partiti e movimenti politici, associazioni, comitati, istituzioni ed organizzazioni di natura politica o anche a favore di singoli candidati a competizioni elettorali devono avvenire nel rispetto della legge ed in piena trasparenza.

ALLEGATO B

CODICE ETICO

PREAMBOLO

Natura e scopo del codice etico

Il Codice etico è uno strumento volontario con cui l'impresa dichiara le intenzioni e gli impegni riguardo alle diverse evenienze che possono presentarsi nella sua attività.

Ogni impresa presenta delle peculiarità che le norme di legge, vista la loro necessaria generalità, non possono prevedere e disciplinare. Avviene così che molte problematiche (anche assai rilevanti) possono generare dubbi e incertezze. Proprio a questo servono i codici interni: a definire nel modo più chiaro possibile come ci si deve comportare in determinate circostanze che la legge, gli statuti o i regolamenti non definiscono del tutto.

Si tratta, come si è detto, di uno strumento volontario, costruito all'interno dell'impresa attraverso una elaborazione che coinvolge innanzitutto coloro che hanno le maggiori responsabilità di governo (Consiglio di Amministrazione, Direzione, Management), ma anche – a cascata – ogni persona dalla cui attività dipende il buon funzionamento dell'impresa e che quindi con un comportamento non adeguato potrebbe produrre danni economici all'impresa stessa o alla sua immagine.

Il Codice impegna tutti coloro da cui – a vario titolo – dipende il funzionamento e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e che sono dunque chiamati, con una responsabilità corrispondente all'autonomia di decisione di cui dispongono, a concorrere alla realizzazione della sua missione.

Responsabilità sociale e responsabilità amministrativa

Il Codice Etico è uno degli strumenti della *responsabilità sociale* delle imprese, ma anche della loro *governance*, dato che esso specifica le attribuzioni e gli obblighi dei differenti attori interni (a partire da amministratori e management) nei confronti di specifici interlocutori, quali i dipendenti, i soci, i fornitori, eccetera.

Secondo questa accezione, il Codice costituisce una delle possibili applicazioni del D.Lgs. n. 231/2001, che all'art.6 c.3 menziona i "codici di comportamento" come parte del *Modello di Organizzazione e Gestione*, cioè del documento che specifica le attribuzioni delle diverse componenti aziendali allo scopo di rendere chiare e note a tutti le differenti responsabilità e fare in modo che ogni interlocutore abbia un'idea precisa di ciò che deve attendersi dall'impresa (ma anche di ciò che l'impresa si attende da lui).

Si può dunque dire che il Codice è uno strumento *per gestire gli spazi di confine tra responsabilità legale e responsabilità sociale*: l'impresa, con il Codice, rende nota la sua particolare interpretazione delle norme che la riguardano, ne specifica le possibili fattispecie per ridurre o addirittura eliminare gli spazi di indeterminazione e per contrastare dunque possibili comportamenti illegittimi od opportunistici da parte del personale interno o di collaboratori esterni.

L'adozione del Codice serve perciò ad "aggiungere finezza" alla strumentazione normativa in essere, identificando i casi ("fattispecie e contingenze") in cui possono manifestarsi comportamenti inaccettabili secondo una metrica morale condivisa, che viene rappresentata soprattutto dalla dichiarazione valoriale e dalla enunciazione della missione dell'impresa.

Bisogna notare inoltre che sia i comportamenti illegittimi sia quelli opportunistici - ossia non illegali, ma contrari all'etica dell'impresa - sono quelli che maggiormente possono condizionare l'immagine di una organizzazione. Esiste dunque un diretto rapporto tra rispetto delle regole e reputazione dell'impresa, che dipende da una pluralità di soggetti, ossia tutti coloro a cui il Codice è indirizzato e che ne devono rispettare i contenuti.

Scopo sanzionatorio e scopo di indirizzo

Il Codice serve certamente a sanzionare i comportamenti che l'impresa considera inaccettabili, ma ancor prima deve servire a ridurre i margini di dubbio riguardo ai possibili dilemmi che possano presentarsi su quale sia il "comportamento giusto".

Come si è detto, esistono molte circostanze nelle quali colui, cui siano state attribuite delle responsabilità nell'ambito aziendale, può nutrire dubbi su come ci si debba comportare: proprio a cercare di eliminare queste incertezze serve il Codice, che da questo punto di vista corrisponde a una specie di *manuale etico* per le scelte.

Esso deve così essere interpretato soprattutto in modo positivo e quindi come uno strumento non tanto diretto a *sanzionare*, ma rivolto soprattutto a *indirizzare*: un protocollo che aiuti i suoi destinatari ad affrontare gli interrogativi etici (che sono poi un tutt'uno con i problemi organizzativi) che si possono presentare nell'attività

di tutti i giorni. Perché ciò si possa realizzare, è molto importante che l'aspetto più apprezzato sia la sua ispirazione complessiva, ancor più delle singole indicazioni.

Missione di Coind Trading S.r.l.

La radice prima del Codice è la missione di Coind Trading S.r.l. (in seguito "Coind Trading") dalla quale prendono vita le differenti manifestazioni della sua responsabilità sociale e imprenditoriale.

- Coind Trading è una azienda commerciale che opera nel settore alimentare distribuendo sia in Italia che all'estero prodotti attualmente forniti nella loro totalità da società del Gruppo di cui essa fa parte.

Principi etici di riferimento di Coind Trading

I) Responsabilità imprenditoriale

Coind Trading si impegna ad accrescere il proprio ruolo sul mercato, incrementando il valore dell'impresa, aumentando i vantaggi per i propri stakeholder, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

II) Responsabilità individuale

Coind Trading si impegna a sviluppare il coinvolgimento e a stimolare la responsabilità individuale di tutti coloro che a vario titolo operano per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

III) Innovazione e ambiente

Coind Trading si adopera affinché i prodotti garantiscano la sicurezza per la salute dei consumatori e la riduzione degli impatti ambientali, nel rispetto delle esigenze dei clienti. Per il raggiungimento di questi obiettivi Coind Trading considera parimenti necessarie la responsabilità individuale di tutti gli operatori.

IV) Rispetto del lavoro

Coind Trading si impegna a realizzare condizioni funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica e della salute dei lavoratori, consapevole che la cultura della sicurezza del lavoro è essenziale per permettere a ciascuno di contribuire al meglio allo sviluppo dell'organizzazione.

V) Integrazione con la comunità

Coind Trading crede nella reciprocità degli impegni volti ad aumentare le possibilità occupazionali e lo sviluppo economico e promuove il confronto con le comunità e gli interlocutori sociali.

VI) Riservatezza delle informazioni

Coind Trading considera le informazioni sull'attività dell'impresa come un bene dell'organizzazione da tutelare e gestire con correttezza. Ciascuno è tenuto a proteggere le informazioni acquisite, a evitarne l'uso improprio o non autorizzato e a gestirne i contenuti secondo le modalità definite da Coind Trading.

Capo I - Rapporti con i soci

1. Definizione di socio

I soci di Coind Trading sono le persone fisiche o giuridiche proprietarie di quote del capitale sociale e regolarmente iscritte nel Libro dei Soci.

Nei rapporti con i propri soci Coind Trading opera con correttezza ed imparzialità nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quelle statutarie.

2. Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori hanno il dovere di rendere effettive le indicazioni contenute in questo Codice, attraverso l'impegno alla sua diffusione ed il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Gli amministratori devono promuovere gli interessi generali dell'azienda e astenersi dallo sfruttamento della propria posizione al fine di avvantaggiare in modo improprio i loro interessi o quelli dell'organizzazione che rappresentano.

3. Gestione del rapporto

Coind Trading si impegna nella creazione di valore a medio-lungo termine per i soci, attraverso la gestione responsabile degli affari e la salvaguardia del patrimonio sociale, e fornisce loro informazioni accurate e complete per permettere di verificare la coerenza tra l'attività gestionale e i principi declinati nella missione.

4. Intergenerazionalità

Coind Trading agisce allo scopo di valorizzare e accrescere il proprio patrimonio, consapevole della sua indivisibilità e intergenerazionalità, e a salvaguardare tutti i beni e le risorse aziendali materiali e immateriali, contrastandone l'uso a fini non istituzionali.

Capo II - Rapporti con i clienti

5. Definizione di cliente

Si definisce cliente chiunque acquisti o consumi prodotti commercializzati dall'impresa.

6. Attenzione ai bisogni del cliente

La piena soddisfazione dei clienti è obiettivo primario per Coind Trading.

La qualità delle materie prime, del processo di trasformazione, del materiale di confezionamento e del prodotto finale è assicurata secondo un sistema di gestione certificato dai propri fornitori.

Coind Trading mette a disposizione dei suoi clienti la propria esperienza e professionalità, nella convinzione che un approccio sinergico e coordinato nei confronti delle attese dei consumatori garantisca vantaggi per entrambe le parti.

7. Attenzione alla salute del consumatore

Coind Trading si impegna a garantire livelli qualitativi dei prodotti da essa commercializzati così da assicurare la salubrità e la sicurezza degli stessi nonché la salute ed il benessere del consumatore finale.

8. Comunicazione chiara e corretta; onere del controllo

Coind Trading si impegna a verificare la correttezza delle informazioni e la chiarezza delle indicazioni del packaging/confezionamento a garanzia del consumatore.

Al contempo, recepisce e considera i reclami dei clienti una valida opportunità di miglioramento per le politiche della qualità da essa attuate.

Capo III - Rapporti con i fornitori

9. Definizione di fornitore

Sono fornitori tutti coloro che, a vario titolo, forniscono beni e prodotti, servizi, prestazioni e risorse finanziarie necessari alla realizzazione delle attività di Coind Trading.

Tra i rapporti con i fornitori di servizi assumono particolare rilevanza quelli con gli agenti di commercio titolari di mandati di agenzia conferiti dall'azienda per la promozione della vendita dei suoi prodotti.

10. Selezione dei fornitori

Per Coind Trading la selezione dei fornitori è basata sulla garanzia di trasparenza e pari opportunità di accesso.

Ciò significa garantire chiarezza nelle richieste di fornitura e imparzialità di giudizio nella valutazione delle offerte.

11. Collaborazione con i fornitori

Coind Trading valuta i propri fornitori richiedendo il rispetto delle normative vigenti, la tutela della salute, la qualità dei prodotti e dei servizi, l'etica dei comportamenti.

L'impresa si impegna a considerare i propri fornitori come partner e si adopera per la costruzione di un rapporto di fiducia e di una visione condivisa del lavoro e del servizio.

12. Trasparenza nelle relazioni

Il rapporto tra Coind Trading e i propri fornitori è basato sul criterio della reciproca correttezza.

Ciò significa che Coind Trading richiede ai propri fornitori piena correttezza nella gestione dei rapporti contrattuali di fornitura ed in particolare di non divulgare né nel proprio interno né all'esterno informazioni relative a Coind Trading ed alla sua attività che abbiano natura riservata, pena lo scioglimento del rapporto di fornitura.

A sua volta Coind Trading si impegna a porre in essere le condizioni per consentire una corretta esecuzione delle forniture nel sostanziale rispetto dei termini contrattuali convenuti e a rispettare la riservatezza delle informazioni di natura confidenziale relative alle imprese fornitrici di cui venga a conoscenza.

Collaborare con Coind Trading comporta per il fornitore l'obbligo di rispettare il presente Codice con formale accettazione dello stesso al momento della instaurazione del rapporto contrattuale.

13. Tutela della sicurezza e della salute dei fornitori

Coind Trading richiede ai fornitori che accedono in azienda l'impegno a rispettare le condizioni e procedure vigenti nei luoghi di pertinenza aziendale a garanzia della salute e sicurezza sul lavoro.

A sua volta Coind Trading si impegna a salvaguardare le condizioni di salute e sicurezza dei fornitori che abbiano accesso diretto e autorizzato nei luoghi di pertinenza dell'azienda, fornendo l'opportuna informativa in materia.

14. Rapporti con i fornitori di prodotti

Coind Trading richiede ai fornitori di prodotti il rispetto delle indicazioni contenute nei disciplinari di produzione e fornitura, a garanzia della sicurezza dei prodotti e della tutela della salute dei consumatori.

A sua volta Coind Trading predispone tutti gli strumenti necessari a garantire il controllo sui prodotti ricevuti.

15. Rapporti con gli agenti

Coind Trading si impegna a diffondere e consolidare nei propri agenti di commercio la cultura della correttezza e della responsabilità e ad attuare altresì nei loro confronti le iniziative formative ritenute utili per la loro crescita professionale.

A loro volta gli agenti sono tenuti ad evitare situazioni suscettibili di determinare conflitti di interesse con Coind Trading e si devono astenere dall'avvalersi personalmente di possibili opportunità d'affari connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni.

16. Rapporti con i fornitori di capitale di credito

Coind Trading fornisce al sistema bancario ed alle altre organizzazioni finanziarie una informazione completa, veritiera e corretta sugli andamenti economici dell'azienda e sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria attraverso il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e i documenti ad essi connessi.

Capo IV - Rapporti con i dipendenti

17. Definizione di dipendente

È dipendente ai fini del presente Codice Etico chiunque, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, intrattiene con Coind Trading una relazione di lavoro.

18. Valore dell'esempio

Coloro che ricoprono ruoli direttivi devono obbedire a criteri di responsabilità morale nella gestione dell'impresa, nelle relazioni professionali, nel rispetto del mercato.

Sono inoltre chiamati, attraverso la propria condotta, a diffondere l'applicazione dei valori e delle regole contenute nel presente Codice Etico.

19. Selezione del personale

La selezione del personale si svolge sulla base di procedure stabilite dalla Presidenza e dalla Direzione aziendale e tese ad individuare per ogni posizione ricercata il candidato oggettivamente più idoneo alla stessa, senza discriminazione di alcun tipo e nel pieno rispetto delle pari opportunità.

Ogni candidato viene esaustivamente informato dell'organizzazione aziendale e delle peculiarità della posizione per cui è selezionato.

20. Trasparenza nelle relazioni

La gestione del personale è improntata a criteri di trasparenza per offrire ai dipendenti la possibilità di contribuire al miglioramento dell'organizzazione e più in generale allo sviluppo ed alla salvaguardia economica dell'azienda.

L'azienda pone in essere ogni attività utile a facilitare l'inserimento del personale in ambiente collaborativo e disponibile e i dipendenti in organico ricevono esaurienti informazioni circa ogni disposizione regolamentare in vigore in azienda.

Coloro che ricoprono ruoli direttivi comunicano ai dipendenti criteri e regole del lavoro e illustrano le possibilità di carriera, così da consentire ad ognuno di comprendere i principi di riferimento dell'organizzazione. Essi inoltre si impegnano a rispettare le competenze di dipendenti e collaboratori e a trasferire loro le conoscenze necessarie allo svolgimento delle mansioni.

21. Impegno nella crescita

Coind Trading garantisce un ambiente di lavoro in cui possano essere valorizzate le competenze, l'impegno e le potenzialità.

Coind Trading è impegnata a realizzare verso i propri dipendenti ogni azione formativa ritenuta utile per lo svolgimento delle mansioni assegnate e la crescita professionale degli stessi nei limiti stabiliti ogni anno dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Coloro che ricoprono ruoli direttivi hanno il dovere di valutare i dipendenti secondo criteri di equità e trasparenza con l'obiettivo di favorire coloro che per impegno e capacità contribuiscono maggiormente alla crescita dell'azienda.

22. Tutela della salute e della sicurezza

Coind Trading si impegna a diffondere e consolidare tra i dipendenti la cultura della responsabilità e della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e richiedendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

Tutti i dipendenti devono rispettare gli obiettivi e i programmi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e collaborare attivamente alla realizzazione dei necessari controlli.

23. Collaborazione e rispetto della persona

Coind Trading evita qualsiasi forma di discriminazione del personale, sia essa riferita alla condizione fisica, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso, all'orientamento sessuale.

Coind Trading, nel rispetto della sfera privata dei propri dipendenti, contribuisce al sostegno di coloro che vivono situazioni di difficoltà che possano impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Allo stesso modo ogni dipendente è chiamato al rispetto dell'azienda e dei suoi obiettivi, al rispetto dei colleghi, alla tutela della dignità della persona, alla collaborazione e alla solidarietà.

24. Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione

Coind Trading, nel rigoroso rispetto di ogni forma di libertà sindacale e delle disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi di ogni livello, si impegna a favorire un clima costruttivo nelle relazioni sindacali. Parimenti è impegnata a diffondere tra i lavoratori la più ampia consapevolezza sul loro dovere sociale di rispettare e valorizzare l'azienda di cui sono collaboratori.

25. Conflitti di interesse

Tutti i dipendenti devono evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse con Coind Trading e si devono astenere dall'avvantaggiarsi personalmente di possibili opportunità d'affari connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tutti i dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo di segnalare ai propri diretti superiori le potenziali situazioni di conflitto di interessi in cui possano essere coinvolti o di cui vengano a conoscenza.

26. Regali

Coind Trading considera accettabili esclusivamente regali che rientrano nella normale cortesia d'affari, che non abbiano un rilevante valore economico e che non siano suscettibili di inficiare l'equo e imparziale trattamento di tutti gli interlocutori.

I dipendenti di Coind Trading mettono a disposizione dell'azienda i regali ricevuti.

Coind Trading e i suoi dipendenti non possono offrire oggetti o benefici a terzi che vadano oltre la normale cortesia d'affari in modo che il ricevente non abbia a percepirli come tentativi di influenzare decisioni e comportamenti e comunque ne informano preventivamente il proprio responsabile.

Capo V - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli enti di controllo

27. Definizione di Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente Codice si intendono come Pubblica Amministrazione tutte le istituzioni pubbliche operanti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, nonché le autorità deputate al loro controllo.

28. Correttezza verso la Pubblica Amministrazione

Coind Trading si relaziona con la Pubblica Amministrazione secondo criteri di trasparenza, chiarezza e correttezza, sia per tutelare il proprio interesse aziendale sia per favorire il migliore espletamento delle funzioni della Pubblica Amministrazione.

29. Utilizzo di contributi pubblici

Nei rapporti con i soggetti pubblici preposti alla concessione di fondi agevolati, Coind Trading si astiene da qualsiasi comportamento volto a conseguire i contributi in maniera indebita mediante raggiri od omissione di informazioni dovute. Altresì non destina il contributo ricevuto a finalità diverse da quelle per cui è stato erogato.

Coind Trading esclude ogni forma di offerta di favori finalizzata a conseguire indebiti benefici o preferenze non spettanti.

30. Collaborazione con gli enti deputati al controllo

Coind Trading garantisce piena collaborazione con gli enti deputati al controllo delle attività economiche, fornendo in modo chiaro e tempestivo le informazioni richieste e assicurando, nel corso delle verifiche ispettive e dei sopralluoghi, le necessarie disponibilità e cooperazione, la facilità di accesso alle strutture e la fruibilità di tutta la documentazione richiesta.

Coind Trading considera i rilievi effettuati dall'ente di controllo una valida opportunità di miglioramento.

Capo VI - Rapporti con la comunità di riferimento e l'ambiente

31. Comunità locali

Coind Trading considera propri interlocutori le comunità locali e le istituzioni presenti sul territorio.

32. Liberalità e sponsorizzazioni

Coind Trading valuta in modo rigoroso le richieste di sponsorizzazione ed elargizioni pervenute, erogando risorse verso soggetti e nei confronti di iniziative che rientrino nelle logiche sociali e di impegno sul territorio adottate dalla impresa e nel rispetto del budget annuale definito dal Consiglio di Amministrazione.

33. Tutela dell'ambiente

Coind Trading opera per favorire il massimo contenimento degli impatti ambientali generati dalle proprie attività.

Capo VII – Rispetto del Codice

34. Obblighi e responsabilità

Premesso che il Codice Etico definisce le aspettative di Coind Trading nei confronti dei dipendenti e collaboratori esterni e più in generale di tutti coloro che intrattengono con l'impresa rapporti d'affari stabili, è preciso dovere di questi soggetti conoscere il Codice Etico in ogni sua parte e rispettarlo scrupolosamente ed è responsabilità del management aziendale assicurare in tutti i settori di attività dell'impresa la costante osservanza delle regole comportamentali stabilite nel Codice.

35. Inosservanza del Codice Etico

Nessun comportamento illecito o che comunque costituisca una violazione delle disposizioni del presente Codice potrà essere giustificato, anche se compiuto nell'interesse dell'impresa, e costituirà il presupposto per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a responsabilità di altra natura.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescindereà dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto i principi stabiliti da questo Codice rappresentano regole vincolanti la cui violazione è sanzionabile indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

I dipendenti e gli altri destinatari che vengano a conoscenza di azioni o operazioni suscettibili di violare le disposizioni del presente Codice sono tenuti a farne immediata denuncia al proprio superiore gerarchico o ad altro soggetto facente parte del management aziendale.

36. Sistema sanzionatorio

A norma dell'art. 2104 Cod. Civ. il prestatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dall'imprenditore per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, tra le quali devono essere comprese quelle del Codice Etico.

Ne consegue che il mancato rispetto o la violazione di queste ultime costituisce illecito disciplinare sanzionabile in conformità alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro.

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità della violazione e potranno giungere fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla richiesta di risarcimento del danno.

Più in particolare:

- eventuali condotte dolose o violazioni deliberate dei doveri fondamentali propri della funzione o carica rivestita comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che detti comportamenti possano aver provocato;
- eventuali condotte colpose potranno determinare la medesima sanzione in caso di particolare gravità del fatto e delle conseguenze pregiudizievoli cagionate;
- nei casi di minore importanza, privi di ricadute particolarmente pregiudizievoli, saranno adottati altri provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza dell'accaduto.

Particolare rigore sarà applicato ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite dei relativi compiti.

37. Destinatari terzi

Dal momento che, come sopra precisato, le regole del Codice Etico devono essere osservate anche dai soggetti che intrattengono stabilmente rapporti d'affari con Coind Trading, come, ad esempio, i collaboratori e consulenti esterni, gli agenti e altri partner contrattuali in genere, il Codice deve essere considerato come parte integrante del rapporto contrattuale con i suddetti soggetti.

Conseguentemente il rapporto contrattuale potrà essere risolto da Coind Trading per inadempimento della controparte qualora quest'ultima abbia a tenere un comportamento che costituisca violazione dei principi e dei canoni di condotta stabiliti dal Codice.

A tal fine si potrà ricorrere all'inserimento nei documenti contrattuali di apposite clausole risolutive espresse ex art. 1456 Cod. Civ. che prevedano l'obbligo di rispetto del presente Codice Etico.

PARTE SPECIALE ALLEGATO C

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE ANTICORRUZIONE

C1. Premessa

Obiettivo del presente Protocollo è quello di far sì che tutti i suoi destinatari, nella misura in cui essi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile il rischio di commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione ovvero di un reato previsto dalle norme anticorruzione, si attengano a regole di condotta conformi a quanto in esso stabilito in modo da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati stessi.

C2. I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto

Gli artt. 24 e 25 del **Decreto** elencano una serie di reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità giudiziaria, che comportano l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, interdittive previste dal **Decreto**.

Si forniscono qui di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dagli artt. 24 e 25 e brevi commenti sulle caratteristiche dei reati.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,64 a € 1.032,91-

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 310,87 a € 1.549,37:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato di altro ente pubblico o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Omessa la restante parte dell'articolo.

Il reato di truffa in danno della Pubblica Amministrazione può realizzarsi, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a concorsi o gare o per ottenere licenze o autorizzazioni se forniscono all'ente pubblico informazioni non veritiere o incomplete o supportate da documentazione artefatta.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato è qualificato come truffa aggravata in quanto il ricorso ad artifici o raggiri, consistenti ad esempio nella presentazione di documentazione falsa o artefatta, è finalizzato all'indebito ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Consistendo il fatto punito nella mancata destinazione del finanziamento allo scopo per il quale è stato erogato, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già erogati in precedenza e non destinati alle finalità e nei termini per cui sono stati concessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen., chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 399,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 5.164,56 a € 25.822,84 Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A differenza della malversazione a danno dello Stato, questo tipo di reato si consuma non all'atto della destinazione del contributo o del finanziamento, bensì nel momento dell'indebito ottenimento.

Va anche sottolineato che si tratta di un reato di natura residuale che si configura solo quando la condotta non integra gli estremi più gravi della truffa aggravata a danno dello Stato.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter comma 1 cod. pen.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, da uno a cinque anni punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,64 a € 1.032,91.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,87 a € 1.549,37 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra talune delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza.

Questa ipotesi di reato si realizza mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ad esempio per la produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti allo scopo di conseguire un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del **Decreto** dal momento che si tratta di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Una responsabilità della Società potrà quindi ravvisarsi solo nel caso di concorso nel reato da parte dell'amministratore o del dipendente che, nell'interesse o a vantaggio della Società, svolga ad esempio un'attività di intermediazione tra il coartato o la vittima del reato ed il pubblico ufficiale.

In ogni caso va sottolineato che l'ipotesi di corresponsabilità della Società per concussione è in realtà alquanto improbabile dato che il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato anche nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre nella normalità dei casi esso è finalizzato all'esclusivo interesse del concussore.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 cod. pen. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Queste fattispecie di reato interessano potenzialmente numerose aree aziendali perché sono molte e di svariata natura le occasioni in cui le funzioni dell'impresa vengono a contatto con pubblici ufficiali chiamati per ragioni di ufficio ad occuparsi di pratiche che riguardano l'azienda.

A titolo esemplificativo sussiste corruzione per l'esercizio della funzione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, accelera o abbia accelerato indebitamente il disbrigo di una pratica di sua competenza, mentre sussiste corruzione per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio quando esso garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara o l'indebito rilascio di una autorizzazione.

Le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322 cod. pen. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del concussore.

Circa il reato previsto dall'art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), si precisa che questa è una nuova figura di reato istituita dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. L'art. 1 comma 77 lett.a) della legge ha inserito, mediante modifica dell'art. 25 del **Decreto**, la nuova fattispecie di reato nel catalogo degli illeciti da cui può scaturire la responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D. Lgs, 231.

Si ricorda altresì che la legge suddetta ha apportato sensibili modifiche ad una serie di articoli del codice penale riguardanti gli illeciti contro la pubblica amministrazione. Il testo delle norme del codice penale riportate nel presente paragrafo è stato aggiornato mediante incorporazione delle modifiche disposte dalla legge.

Va inoltre sottolineato che l'art. 321 cod. pen. dispone che le pene previste per i reati di corruzione si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità e che l'art. 322 cod. pen. stabilisce che la mancata accettazione da parte di un pubblico ufficiale dell'offerta o della promessa di denaro o altre utilità comporta l'applicazione della pene previste per i reati di corruzione ridotte di un terzo.

Da ultimo si ricorda che la corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, abbiano lo status di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come ad esempio i membri degli organi delle Comunità europee e i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

C3. La normativa anticorruzione

La legge 6 novembre 2012 n. 190, oltre ad aver apportato una serie di modifiche alle norme del codice penale come precisato nel paragrafo precedente, ha previsto una nuova fattispecie di reato denominata "Corruzione tra privati". La norma che descrive questo reato è stata inserita nel codice civile all'art. 2635, il cui testo viene integralmente trascritto qui di seguito unitamente ad una breve nota di commento:

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il reato di corruzione tra privati è stato inserito nel catalogo dei reati da cui può scaturire la responsabilità amministrativa delle società di cui al D. Lgs. n. 231, dal comma 77 lett. b) della legge n. 190/2012, il quale ha aggiunto al testo dell'art. 25-ter comma 1 del **Decreto** una disposizione, contraddistinta dalla lett. s-bis, che fa espresso riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2635 cod. civ. (*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*).

Il reato in questione è quello commesso da colui il quale, operando nell'interesse o a vantaggio dell'ente o società per cui opera, promette denaro o altra utilità alle persone che agiscono per conto di un'altra società affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con conseguente nocimento per tale società.

Si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento giuridico che fino ad ora non aveva mai previsto la possibilità di sanzionare penalmente gli atti corruttivi tra privati.

Va altresì sottolineato che l'applicabilità del sistema 231 alla fattispecie delittuosa in esame è limitata al comportamento di colui che dà o promette denaro o altra utilità, il che significa che la responsabilità amministrativa di cui al **Decreto** è configurabile per la società o ente per cui opera il soggetto "corruttore" e non per quella cui appartiene il soggetto "corrotto".

Da ultimo si ricorda che per la punibilità del reato non sono sufficienti gli atti corruttivi finalizzati alla violazione dei doveri di ufficio o di quelli di fedeltà da parte del soggetto "corrotto", ma occorre anche che da tali violazioni scaturisca un danno per la società di cui fa parte il "corrotto" stesso.

C4. Aree potenzialmente a rischio reato

Come anticipato nel paragrafo precedente, i reati di cui trattasi presuppongono l'instaurazione da parte di una o più funzioni aziendali di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla pubblica amministrazione nonché con funzionari ad essi assimilati appartenenti alle Comunità europee o a Stati stranieri, così come con esponenti di altre società con cui Coind Trading intrattiene rapporti commerciali.

Ai fini del presente Protocollo è stata svolta una approfondita attività di analisi per individuare le aree dell'azienda che nello svolgimento delle loro funzioni interagiscono con maggiore frequenza, direttamente o indirettamente, con i soggetti di cui sopra, ivi compresi quei settori dell'impresa che, pur non avendo di regola rapporti diretti con entità pubbliche o private, gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e possono quindi in linea teorica supportare la commissione dei reati in oggetto.

Tutto ciò allo scopo di valutare il sistema di controllo esistente e le eventuali necessità di rafforzamento dei presidi che lo compongono.

Tenuto conto delle peculiarità dell'attività di Coind Trading e dei rapporti che l'impresa intrattiene con la pubblica amministrazione e gli enti pubblici in genere, sono state identificate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

- Presidenza
- Amministrazione e Finanza
- Direzione commerciale
- Risorse umane.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta dell'OdV e/o del Collegio Sindacale nell'espletamento dei rispettivi compiti, in conseguenza di modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali o per effetto dell'evoluzione dell'attività dell'impresa.

C5. Norme di comportamento nelle aree potenzialmente a rischio

In questo paragrafo vengono elencate le regole di condotta che devono essere rispettate dagli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere di Coind Trading (in seguito indicati cumulativamente come "Destinatari").

Si sottolinea che le verifiche eseguite hanno posto in evidenza l'esistenza, all'interno dell'organizzazione aziendale, di un modus operandi derivante dall'applicazione di procedure standardizzate, disciplinate e in taluni casi formalizzate in documenti scritti.

Inoltre i Destinatari sono consapevoli che l'adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di un reato contro la pubblica amministrazione o di una corruzione tra privati sono fermamente vietati e impediti con ogni mezzo dalla Società la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza possibile nei rapporti con gli enti pubblici e con i terzi in genere.

Fermo quanto precisato in seguito, i principi cui deve ispirarsi l'attività nei confronti degli enti pubblici sono ampiamente elencati e descritti nel Codice Etico cui si fa espresso rinvio.

C5.1 Processi decisionali

In ogni caso i processi decisionali afferenti le aree di attività potenzialmente a rischio devono uniformarsi ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoiazione diretta o semplici contatti con funzionari pubblici, richieste ed istanze rivolte alla pubblica amministrazione, spese ed erogazioni di varia natura) deve essere supportata da debita evidenza scritta che deve essere conservata in un apposito archivio cartaceo o informatico in applicazione di una procedura all'uopo predisposta dalla Direzione aziendale;
- b) non deve mai esistere identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una operazione a rischio e coloro che sono investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse finanziarie;
- c) le predette risorse finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate in modo che se ne abbia sempre la debita evidenza scritta.

C5.2 Divieti generali

Ai Destinatari è fatto espresso divieto;

- di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino anche solo in astratto o in via potenziale reati di cui al presente Protocollo;
- porre in essere comportamenti che, benché tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici, dei relativi funzionari e dei soggetti assimilati nonché nei confronti delle persone appartenenti a società con cui Coinid Trading opera o prevede di operare;
- violare le procedure aziendali di cui al presente Protocollo nonché ogni altra disposizione del **Modello** e del Codice Etico.

C5.3 Divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è espressamente vietato in particolare quanto segue:

- compiere azioni o tenere comportamenti che possono essere interpretati come tentativi di corruzione, concessione di favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o altri;
- effettuare elargizioni in denaro di qualsivoglia entità a pubblici funzionari e soggetti assimilati o a soggetti facenti parte di altre società sia direttamente tramite enti italiani e loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, il che significa che è vietata ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; in particolare è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici e privati italiani ed esteri e a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre chi lo riceve ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per il loro valore modico o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;
- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi altra natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di funzionari pubblici e privati italiani e stranieri che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari o in occasione della presentazione di richieste o dell'instaurazione di un qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione o con un'altra società, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per la pubblica amministrazione o per l'altra società;
- farsi rappresentare nei rapporti con la pubblica amministrazione o con altre società da consulenti o soggetti terzi che possono creare situazioni di conflitti di interesse;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possono compromettere l'integrità o la reputazione dei pubblici funzionari;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi a favore di collaboratori dell'azienda che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o nel tipo di incarico loro conferito o nelle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici italiani o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici italiani o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti, clienti, fornitori, consulenti e altri soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto negoziale costituito con gli stessi.

C5.4 Procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti di cui sopra devono essere rispettate, oltre alle regole e ai principi contenuti nel **Modello**, le procedure qui di seguito descritte:

- l'OdV deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la pubblica amministrazione o con qualsiasi società;
- in genere nessun pagamento può essere eseguito in contanti e l'eventuale deroga a questo principio deve essere opportunamente autorizzata;
- tutti i pagamenti devono essere eseguiti nell'ambito di apposite procedure amministrative, che documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, erogazioni o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un dettagliato rendiconto sulla effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (destinazione di contributi e finanziamenti pubblici, ecc.) sono tenuti a dedicare particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e ad informare tempestivamente l'OdV circa eventuali situazioni irregolari o anomale;
- nei rapporti con le pubbliche autorità si deve tenere un comportamento chiaro, trasparente e diligente;
- alle verifiche ed ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative devono assistere i soggetti espressamente delegati dall'azienda e di tutto il procedimento devono essere redatti e conservati gli appositi verbali, fermo restando che l'OdV deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta delle criticità eventualmente evidenziate dal verbale;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda. Tali controlli (come ad esempio, la frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale) hanno lo scopo precipuo di impedire la possibilità di formazione di fondi occulti.

C6. Sanzioni

Le violazioni delle procedure e delle prescrizioni stabilite nel presente Protocollo sono punibili con l'irrogazione delle sanzioni previste nel paragrafo 9 del **Modello**.

PARTE SPECIALE ALLEGATO D

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

D1. Premessa

Il presente Protocollo ha lo scopo di stabilire regole e procedure volte a prevenire il rischio di commissione dei reati c.d. societari da parte degli amministratori, dirigenti e dipendenti in genere, sindaci, revisori e liquidatori delle Società.

D2. Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto

L'art. 25-ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla Società.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui trattasi, con la precisazione che taluni di essi hanno natura contravvenzionale, mentre la maggior parte di essi sono qualificabili come delitti e, in quanto tali, sono puniti con la pena della reclusione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

Questi reati si configurano quando si procede all'esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione) ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e/o dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 si concreta solo se viene cagionato effettivamente un danno patrimoniale, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 2621 il reato si realizza a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'identificazione degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui trattasi va considerato che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico nonché finalizzata allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo di imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%, ferma restando in ogni caso la non punibilità del fatto se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quelle corrette;
- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, della Comunità europea o che si tratti di società quotata nei quali casi il reato è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato sopra descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i revisori e i liquidatori.

Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 24.02.1998 n. 58)

Il reato si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini della individuazione degli elementi costitutivi di questa figura di reato va considerato che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo di questo tipo di reato può essere chiunque ponga in essere la condotta illecita descritta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

Il reato si configura qualora i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione con modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

Ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del reato va considerato che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle relazioni o comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione integra un delitto oppure una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle relazioni o comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato tutti coloro che per ragioni di azienda sono in contatto con i revisori.

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Il reato si configura allorché venga ostacolato o impedito lo svolgimento delle attività di controllo legalmente spettanti ai soci e agli organi sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere posta in essere mediante l'occultamento intenzionale di documenti o l'utilizzo di altri artifici. Nell'ipotesi in cui non sia cagionato alcun danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti dei soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato qualora abbiano svolto una attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato si configura quando si proceda alla ripartizione di utili, o di acconti sugli utili, che per legge non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato qualora abbiano svolto una attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla controllante così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma è configurabile un concorso nel reato a carico degli amministratori della controllante nel caso in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano eseguite dagli amministratori della controllata su istigazione di quelli della controllante.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata omette di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona inoltre la condotta dell'amministratore delegato che, essendo portatore di analogo interesse, omette di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione di beni sociali (art. 2633 cod. civ.)

Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori, ripartendo i beni tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da qualunque soggetto, anche se esterno alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere un soggetto qualunque, anche se estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ((art. 2638 cod. civ.)

Il reato si realizza attraverso la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte, e precisamente:

- la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- la creazione di ostacoli all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuata consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime autorità.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

D3. Aree potenzialmente a rischio reato

Le aree di attività nelle quali in teoria sussiste maggiormente il rischio di commissione dei reati di cui al presente Protocollo sono le seguenti:

- Presidenza
 - Amministrazione e Finanza
 - più in generale le altre aree aziendali che, seppure in via indiretta, partecipano alla redazione del bilancio di esercizio o di situazioni economiche e patrimoniali di periodo o di altre comunicazioni sociali.
- Eventuali integrazioni o modifiche delle aree a rischio potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Collegio Sindacale o dell'OdV nell'espletamento dei rispettivi compiti, in conseguenza di modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali o per effetto dell'evoluzione dell'attività dell'impresa.

D4. Destinatari del Protocollo e regole da rispettare

Destinatari del presente Protocollo sono gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti, i dirigenti e i loro dipendenti in linea gerarchica che operano nelle aree di attività a rischio.

Nello svolgimento della loro attività i destinatari devono scrupolosamente attenersi alle seguenti regole:

- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra menzionate;
- rispettare i principi e le procedure aziendali previste nel presente Protocollo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comuni-

cazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'attività societaria e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- eseguire con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo ostacoli all'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altri documenti societari dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti a realtà circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dagli obblighi di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalle normative applicabili nei confronti delle autorità di vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

D5. Procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate devono essere rispettate, oltre a tutte le prescrizioni contenute nel **Modello**, le procedure specifiche stabilite dall'azienda per le singole fattispecie.

In particolare per quanto riguarda la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, ecc.), le procedure aziendali devono:

- individuare le funzioni responsabili per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e per la formazione dei documenti definitivi;
- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per la elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabilire la tempistica della trasmissione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del progetto di bilancio e degli altri documenti societari eventualmente predisposti.

D6. Sanzioni

Le violazioni delle procedure e delle prescrizioni stabilite dal presente Protocollo sono punibili con l'irrogazione delle sanzioni previste nel paragrafo 9 del **Modello**.

PARTE SPECIALE ALLEGATO E

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO

E1. Premessa

Il presente Protocollo rappresenta parte integrante del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro in essere presso Coind Trading destinato a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

Coind Trading è infatti costantemente impegnata nel controllo e monitoraggio della conformità dei comportamenti aziendali alle normative sulla sicurezza del lavoro, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

In tale ottica Coind Trading è impegnata:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza del lavoro;
- al coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale nella gestione attiva della sicurezza;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro e alla prevenzione dei rischi infortunistici;
- alla fornitura delle risorse umane e strumentali necessarie;
- alla sensibilizzazione e formazione dei lavoratori per lo svolgimento dei loro compiti in condizioni di sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità al riguardo;
- al coinvolgimento e alla consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- alla verifica periodica del sistema di gestione adottato;
- alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda degli obiettivi di sicurezza e tutela della salute sul lavoro e dei relativi programmi di attuazione;
- al costante monitoraggio della funzionalità ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.

E2. I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto

Come già precisato nel **Modello**, l'art. 9 della Legge N. 123/2007 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per la prima volta il sistema del D. Lgs. 231 è stato applicato a reati di natura colposa, il che rende necessario procedere ad una lettura della norma di cui all'art. 25-septies del **Decreto** in stretto coordinamento con la disposizione dell'art. 5 del **Decreto** il quale subordina l'insorgenza della responsabilità dell'ente alla sussistenza in un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Il criterio dell'interesse risulta palesemente incompatibile con i reati di natura colposa dal momento che non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione delittuosa.

Viceversa il criterio del vantaggio è astrattamente configurabile nel fatto illecito commesso per favorire l'ente, assicurandogli per esempio un risparmio di costi o di tempi.

La natura colposa dei reati di cui trattasi sembra altresì a prima vista incompatibile con la disposizione dell'art. 6 del **Decreto**, che subordina la responsabilità dell'ente alla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo.

Al riguardo le Linee Guida Confindustria si sono pronunciate a favore di una interpretazione che faccia riferimento "*alla intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti in questione o anche soltanto di condotte a tali effetti pericolose*".

Da ciò le Linee Guida fanno derivare che "*soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori*".

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del **Decreto** sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Come si può rilevare, la fattispecie prevista dal primo capoverso costituisce una forma aggravata della fattispecie generale e, per quanto attiene agli infortuni sul lavoro, si configura quando uno dei soggetti preposti all'osservanza delle norme antinfortunistiche pone in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o omette l'adozione di misure a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista beninteso un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 300 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

L'applicabilità delle disposizioni del **Decreto** è configurabile nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, contravvenendo alle prescrizioni o omettendo di adottare idonee misure a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, cagioni lesioni personali gravi o gravissime a carico del lavoratore, purché beninteso sussista un nesso causale tra le suindicate condotte e l'evento dannoso verificatosi.

E3. I fattori di rischio presenti nell'attività di impresa di Coind Trading

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria e di Legacoop, l'adozione del presente protocollo è stata preceduta da una attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati oggetto del protocollo, sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento allo scopo di contrastare efficacemente i rischi individuati.

Al riguardo le Linee Guida sottolineano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere in modo aprioristico alcuna area di attività poiché tali reati potrebbero in teoria interessare la totalità delle componenti aziendali. In altri termini il rischio di commissione dei reati in oggetto è, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative dell'azienda.

Tuttavia i rischi effettivi, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro, devono essere valutati in correlazione con le caratteristiche delle attività lavorative svolte nelle varie aree aziendali.

Ciò premesso, le aree esposte ai maggiori rischi devono essere considerate quelle presenti all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro, come ad esempio gli uffici, il rischio di commissione dei reati in oggetto, seppur presente, deve essere valutato meno rilevante.

Sono destinatari delle prescrizioni relative al sistema di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro tutti i lavoratori, collaboratori, appaltatori e fornitori a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico.

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro prevede specifiche attività demandate a figure aziendali cui è stato attribuito un preciso ruolo in questa materia e che vengono supportate da altri soggetti aziendali, ove necessario od opportuno.

Per quanto riguarda l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida mettono in evidenza che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in conformità alla vigente normativa prevenzionistica ed in particolare in base agli artt. 28 e segg. del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini della redazione del presente Protocollo Coind Trading ha considerato tutti gli aspetti e le modalità con cui si è proceduto in concreto ad individuare i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente, per ciascuna delle seguenti unità aziendali:

- Sede e uffici di Castel Maggiore (BO);
- Deposito di Calenzano (FI).

E4. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi obblighi

Le norme generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono stabilite dall'art. 2087 Cod. Civ. e dal D. Lgs. n. 81/2008 che, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha recepito, raccolto ed integrato le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In base a queste norme il datore di lavoro, definito dal D. Lgs. n. 81/2008 come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa", è tenuto ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dallo svolgimento della attività lavorativa alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 contengono l'elenco dettagliato degli obblighi facenti capo al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, ivi compresi quelli connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione stipulati per l'affidamento di lavori all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda.

Queste disposizioni si intendono qui espressamente ed integralmente richiamate come parte integrante del presente Protocollo.

Conviene comunque sottolineare che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e più in generale i responsabili delle varie aree aziendali hanno il preciso obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori dei propri obblighi e delle regole di sicurezza stabilite dall'azienda. Dal che deriva che essi devono essere considerati responsabili per ogni violazione commessa dai lavoratori e dovuta alla mancanza di controllo.

E5. Principi generali e principi procedurali specifici per la disciplina delle attività finalizzate alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

Obiettivo della presente sezione è quello di far sì che tutti coloro che svolgono attività lavorativa in ambito aziendale, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attenano a regole di condotta conformi a quanto qui stabilito al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui trattasi, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e quindi della diversità dei loro obblighi.

In particolare la presente sezione ha la funzione di:

- fornire l'elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Coind Trading sono tenuti ad applicare;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali tenute a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che ad essi competono. A questo proposito si rileva che, data la specificità della materia, l'OdV potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue attività, dell'ausilio di personale specializzato in campo antinfortunistico.

I principi generali e i principi procedurali specifici da rispettare allo scopo di prevenire i rischi di commissione dei reati di cui trattasi sono i seguenti:

Obblighi del datore di lavoro

In quanto datore di lavoro, Coind Trading deve:

- organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione per identificare i fattori di rischio e individuare tutte le misure necessarie alla loro eliminazione e/o contenimento;

- provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominare il medico competente;
- emettere procedure e disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle prescrizioni di legge;
- monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la banca dati dell'INAIL;
- adottare procedure/disposizioni interne per l'organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- adottare procedure/disposizioni interne per la gestione del pronto soccorso, delle emergenze, dell'evacuazione e della prevenzione incendi;
- adottare procedure/disposizioni interne per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e di malattia professionale;
- valutare – anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro – tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale viene resa la prestazione lavorativa;
- adeguare l'attività lavorativa all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare la monotonia e la ripetitività del lavoro e ridurre quindi gli effetti sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, il DVR, da custodirsi presso l'azienda o la singola unità produttiva, contenente:
 - i) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri adottati per l'esecuzione della valutazione;
 - ii) l'individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione prescelti a seguito della valutazione dei rischi;
 - iii) il programma per l'adozione delle eventuali misure ulteriori che siano ritenute opportune per garantire il rafforzamento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- svolgere le attività di valutazione e redazione del documento di cui sopra in collaborazione con il Responsabile SPP e con il medico competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ed effettuare nuovamente queste attività in occasione di modifiche significative dei processi produttivi ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnologia o a seguito di infortuni significativi ovvero ancora quando le risultanze della sorveglianza tecnica o sanitaria ne evidenziano la necessità;
- adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
 - * designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze;
 - * aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aventi rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
 - * tenendo conto, nell'affidamento delle mansioni lavorative, delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - * fornendo ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile SPP;
 - * adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li possono esporre ad un rischio grave e specifico;
 - * richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprese quelle che impongono l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - * inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e informandolo adeguatamente sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
 - * adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornendo le necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonino i posti di lavoro o la zona pericolosa;
 - * astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere e la loro attività in situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;

- * permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il loro Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al Rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, le attrezzature, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- * monitorando gli infortuni sul lavoro comportanti l'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il SPP e il medico competente;
- * adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, misure che devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- concordare con il medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale e da consegnare in copia al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni relative alla conservazione dell'originale;
- informare i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria circa le risultanze dell'attività di sorveglianza e, su richiesta dell'interessato, consegnare copia della documentazione sanitaria;
- * programmare attività di audit della sicurezza in base a programmi stabiliti annualmente che devono prevedere:
 - * l'individuazione dei soggetti incaricati delle verifiche;
 - * la redazione/aggiornamento delle modalità operative dell'audit e quelle di rendicontazione e comunicazione delle relative risultanze;
 - * la redazione di adeguata documentazione riportante i dettagli delle verifiche eseguite e i risultati delle stesse, da inviare ai seguenti soggetti:
 - > Responsabile SPP;
 - > Medico competente;
 - > Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
 - > OdV;
- * predisporre per ciascuna unità produttiva un organigramma illustrativo delle funzioni rilevanti per la sicurezza con specifica indicazione dei ruoli e dei compiti dei seguenti soggetti:
 - > Responsabile SPP;
 - > Medico competente;
 - > Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
 - > Dirigenti;
 - > Preposti;
 - > Addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Requisiti e competenze

- * Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al pronto soccorso e i soggetti preposti alle emergenze e quelli adibiti al SPP devono essere nominati formalmente;
- * devono essere individuati e incaricati formalmente i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento/miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- * il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D. Lgs. n. 81/2008 e precisamente:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; oppure
 - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- oppure
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 15.08.1991 n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20.08.2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori;
- * il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali adeguati in materia di prevenzione e sicurezza e precisamente deve:
 - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;

- aver frequentato corsi di aggiornamento;

* il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

- Coind Trading deve:

* fornire adeguata informazione ai dipendenti e collaboratori già in forza e ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti, lavoratori a progetto e consulenti) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle loro possibili conseguenze e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

* dare evidenza dell'informativa effettuata per la gestione del pronto soccorso e delle emergenze e per l'evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri e riunioni svolti;

* informare i dipendenti e collaboratori già in forza ed i nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti, lavoratori a progetto e consulenti) circa la nomina del Responsabile SPP, del medico competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, gestione emergenze, evacuazione e prevenzione incendi;

* documentare formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione del personale;

* coinvolgere il Responsabile SPP, il medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella elaborazione e definizione delle informazioni, nella organizzazione ed esecuzione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione e nella designazione degli addetti alla attività di pronto soccorso, gestione delle emergenze, evacuazione e prevenzione incendi;

* organizzare periodici incontri di aggiornamento tra le funzioni preposte alla sicurezza del lavoro.

Formazione

* Coind Trading deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti e collaboratori in materia di sicurezza del lavoro;

* il Responsabile SPP e/o il medico competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;

* i piani formativi devono prevedere questionari di valutazione;

* la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;

* deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;

* i lavoratori che cambiano mansioni e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;

* i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;

* gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti alla prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze) devono ricevere specifica formazione;

* Coind Trading deve eseguire periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza, tramite verbalizzazione dell'avvenuta esecuzione con riferimento ai partecipanti, dello svolgimento e delle risultanze.

Registri e altri documenti

* Il registro degli infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;

* nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;

* deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile SPP e il medico competente;

* Coind Trading deve stabilire procedure adeguate, individuando anche i relativi responsabili, per l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nel processo di gestione del sistema di sicurezza e di tutte le informazioni rilevanti in modo che sia possibile ricostruire con chiarezza e trasparenza tutte le azioni svolte per l'implementazione e la manutenzione del sistema di sicurezza;

* Coind Trading deve predisporre e conservare tutta la documentazione, comprensiva di allegati, redatta in conformità alle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro (es. atti di nomina dei responsabili, verbali di riunioni, ecc.);

* il Documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile SPP, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;

* il Documento di valutazione dei rischi deve indicare i criteri, gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi, fermo restando che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo

da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

* il Documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Riunioni

* Coind Trading deve organizzare periodici incontri di aggiornamento e verifica tra le funzioni preposte, cui deve essere consentita la partecipazione dell'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

E6. Doveri dei lavoratori

I lavoratori devono:

* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

* utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di protezione e sicurezza;

* segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al dirigente o al preposto le eventuali carenze dei mezzi e dispositivi di cui al punto precedente nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

* non rimuovere né modificare senza autorizzazione superiore i dispositivi di protezione e sicurezza e quelli di segnalazione o di controllo;

* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

* sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

* contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle norme vigenti o dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa.

E7. Regole per i contratti di appalto/opera/somministrazione

Coind Trading deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti che, operando all'interno dei propri siti pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa del committente, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel novero di questi soggetti sono compresi:

- le aziende e le persone cui è affidato un lavoro in virtù di contratto di appalto, opera o somministrazione (di seguito indicati collettivamente come "Appaltatori");

- i fabbricanti ed i fornitori;

- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti;

- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Coind verifica l'idoneità tecnico-professionale degli Appaltatori attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- acquisizione dell'autocertificazione dell'Appaltatore attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000.

L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base di specifiche regole interne adeguatamente formalizzate. Le procedure interne devono prevedere che prima dell'emissione dell'ordine sia accertato che la documentazione e le eventuali attività previste in materia di sicurezza siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti.

L'affidamento dei lavori agli Appaltatori deve essere formalizzato in contratti scritti contenenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tali contratti devono inoltre contenere apposita dichiarazione dell'Appaltatore di conoscenza della normativa del D. Lgs. n. 81/2008 e di impegno al suo rispetto e l'indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il Datore di lavoro committente ha i seguenti obblighi:

* fornire informazioni dettagliate agli Appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

* cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto, opera o somministrazione;

* coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

* adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvi i casi di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature o di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni - sempre che essi non comportino i rischi indicati nell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 -, il Datore di lavoro committente dispone / organizza la valutazione, congiunta con gli Appaltatori, dei rischi da interferenze. Il Datore di lavoro e l'Appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale devono essere indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento, denominato Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), deve essere allegato al contratto di appalto, opera o somministrazione e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti per i quali sono stati individuati rischi interferenziali devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro e a tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto, opera o somministrazione devono essere chiaramente definite la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e le relative responsabilità nell'ipotesi di subappalto.

E8. Appalti con cantieri temporanei o mobili

Le prescrizioni di cui alla sezione precedente necessitano di ulteriori specificazioni qualora l'appalto abbia ad oggetto un cantiere temporaneo o mobile come previsto e disciplinato dal titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

Le regole relative sono le seguenti:

* il Committente può nominare un responsabile dei lavori con l'incarico di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D. Lgs. n. 81/2008:

* Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, se nominato, deve designare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione, e il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

* Il Committente o il Responsabile dei lavori, se nominato, provvede a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando che nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi di cui all'allegato XI, l'idoneità tecnico-professionale può essere accertata mediante presentazione di:

° certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

° documento unico di regolarità contributiva;

° autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di cui all'allegato XVII;

- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, fermo restando che nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi di cui all'allegato XI, tale requisito è soddisfatto mediante presentazione di:

° documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n.2/2000;

° autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- assicurare l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97 comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008;

* Il Committente o il Responsabile dei lavori, se nominato, trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore per la progettazione, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Tale piano dovrà essere a sua volta trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, dall'impresa affidataria (appaltatrice) alle imprese esecutrici (subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei lavori ciascuna impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice, trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, all'impresa affidataria (appaltatrice) che lo trasmette a sua volta al coordinatore per l'esecuzione, previa verifica della congruenza rispetto al proprio. I lavori potranno avere inizio solo dopo l'esito positivo di tali verifiche.

* Il Committente promuove l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attivandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

* L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC trasmesso dal Committente e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento dei seguenti obblighi:

- valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
- aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aventi rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- comunicazione alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate dal committente;
- promozione della cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze mediante elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare ai contratti di appalto o di opera e da aggiornare in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

* Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, se nominato, eventuali inosservanze da parte delle imprese appaltatrici o subappaltatrici o dei lavoratori autonomi degli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e formula le proposte di sospensione dei lavori o di allontanare le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere ovvero ancora di risolvere il contratto.

Ove il Committente, o l'eventuale Responsabile dei lavori, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione ricevuta, il coordinatore per l'esecuzione dovrà dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

E9. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riceve dal RSPP copia di tutta la documentazione relativa al sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro, ivi comprese le eventuali modifiche e/o aggiornamenti, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio delle funzioni connesse alla salute e sicurezza del lavoro:

Con cadenza almeno semestrale è inoltre previsto l'invio da parte del RSPP all'OdV dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, dei rapporti concernenti le analisi ambientali e i sopralluoghi eseguiti negli ambienti di lavoro e di quelli contenenti le informazioni circa gli infortuni eventualmente verificatisi. Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati relativi ai c.d. "quasi -infortuni", ossia tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possono essere ritenuti sintomatici di eventuali carenze o lacune del sistema di sicurezza, rendendo quindi necessari interventi di adeguamento del sistema stesso.

Sul piano organizzativo l'OdV riceve dalla Funzione Risorse Umane la preventiva comunicazione di ogni aggiornamento dipendente da modifiche delle responsabilità conferite ai soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute.

Oltre ai flussi informativi sopra descritti l'OdV procede all'audizione con cadenza almeno annuale del Datore di lavoro e del RSPP per essere informato sulle attività di loro competenza e sulle problematiche inerenti la pianificazione delle misure antinfortunistiche.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito all'accadimento di eventuali infortuni sul lavoro che possano avere risvolti giudiziari e circa eventuali provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti in materia.

Rientrano tra i compiti dell'OdV i seguenti adempimenti:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del **Modello** e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni, ivi comprese quelle non riscontrate con tempestività dagli organi preposti, riguardanti eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti situazioni di potenziale pericolo;
- monitoraggio delle funzionalità del complessivo sistema di sicurezza attuato dall'azienda;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali competenti delle eventuali esigenze di adeguamento del sistema di sicurezza o delle procedure aziendali in considerazione delle carenze rilevate o di significativi mutamenti intervenuti nell'attività dell'azienda o nelle sue strutture organizzative.

E10. Sanzioni

Le violazioni delle procedure e delle prescrizioni stabilite dal presente Protocollo sono punibili con l'irrogazione delle sanzioni previste nel paragrafo 9 del **Modello**.

PARTE SPECIALE ALLEGATO F

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO NONCHE' IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

F1. Premessa

Il presente Protocollo ha lo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e di quelli in materia di proprietà industriale mediante la predisposizione di appropriate regole e procedure.

F2. I reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di proprietà industriale

La Legge 23.07.2009 n. 99 ha introdotto nel testo del **Decreto** l'art. 25-bis 1 che riguarda i delitti contro l'industria e il commercio e l'art. 25-nonies che concerne le violazioni del diritto d'autore e ha modificato l'art. 25-bis, ora rubricato come "Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti di riconoscimento" aggiungendo alle ipotesi criminose già previste dalla norma i reati in materia di contraffazione.

Il presente protocollo ha per oggetto sia i delitti contro l'industria ed il commercio sia quelli in materia di proprietà industriale in considerazione della affinità delle rispettive aree considerate a rischio di reato, ovvero dei settori e dei processi dell'azienda per i quali è stato ritenuto potenzialmente esistente un rischio di commissione dei reati di cui trattasi, nonché in considerazione dell'affinità dei sistemi di controllo adottati.

Si riportano qui di seguito i testi delle disposizioni del codice penale richiamate dagli art. 25-bis e 25-bis 1 **Decreto** e si forniscono brevi commenti sulle caratteristiche dei reati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000:

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consiste nella contraffazione o alterazione o anche nel solo uso sia di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali sia di brevetti, disegni e modelli industriali.

Il reato può quindi avere per oggetto i seguenti beni immateriali:

- marchi e segni distintivi, intendendosi per tali gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contraffatto o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- brevetti, intendendosi per tali gli attestati di riferibilità di una nuova invenzione industriale a un determinato soggetto, cui è stato concesso il diritto di esclusiva per lo sfruttamento dell'invenzione;
- disegni e modelli, intendendosi per tali, ai fini dell'art. 473 cod. pen., gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali e ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengono riprodotti abusivamente nei propri elementi caratteristici per essere apposti su prodotti affini in modo da confondere i consumatori sulla provenienza del prodotto ovvero quando il prodotto viene realizzato in base a brevetti, disegni o modelli illecitamente imitati.

L'alterazione consiste nella modificazione parziale di un marchio o di un altro segno distintivo ovvero di un brevetto, modello o disegno in modo comunque tale da ingenerare confusione con l'originale.

L'uso infine costituisce una ipotesi residuale destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi, segni, brevetti, modelli o disegni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'identificazione degli elementi costitutivi del reato va tenuto presente che:

- l'autore della condotta illecita deve avere agito volontariamente con la consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento sono stati depositati, registrati e brevettati nelle forme di legge;

- la protezione dei beni immateriali oggetto di contraffazione o alterazione deve trarre origine da atti validamente emessi in conformità alle leggi nazionali e comunitarie e alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Questa fattispecie di reato è sussidiaria rispetto a quella dell'art. 473 cod. pen., consistendo nella condotta di chi, ove non abbia concorso nella contraffazione o alterazione, mette in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta illecita ha luogo attraverso:

- l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;
- la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti e comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale del reato sono i marchi o gli altri segni distintivi, nazionali o stranieri, contraffatti o alterati, che siano muniti di protezione legale in conformità alle norme nazionali e comunitarie e alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Quanto agli elementi costitutivi dell'illecito penale è necessaria la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e di detenzione è necessaria anche la finalità ulteriore del commercio e della vendita.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,29 a € 1.032,91.

Il reato si configura nella condotta di chi attenta all'iniziativa economica mediante l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato risiede quindi nel diritto dei cittadini al libero svolgimento della attività economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza quando la cosa viene danneggiata, distrutta o ne è mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti, ossia di artifici, raggiri o menzogne idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi altrui, la diffusione di notizie false o tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza parassitaria.

Per essere penalmente rilevante la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o la turbamento di una attività economica e l'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività industriale o commerciale non sia ancora iniziata, ma si trovi in fase di preparazione. La turbativa deve invece riferirsi ad una attività già in corso e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Ai fini dell'identificazione degli elementi costitutivi del reato è necessarie la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dalla finalità di impedire o turbare una attività economica.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo S

Il reato ha luogo quando nell'esercizio di una attività economica vengono compiuti, con violenza o minaccia, atti di concorrenza illecita.

L'introduzione nel codice penale di questa figura di reato, avvenuta nel 1982, è stata motivata dall'esigenza di reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riesce a penetrare nel sistema economico attuando strategie intimidatorie a danno del mondo imprenditoriale.

L'interesse tutelato consiste quindi nel regolare funzionamento dell'intero sistema economico e nella libertà delle persone di autodeterminarsi nella loro attività.

La condotta illecita si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima, né l'effettiva alterazione degli equilibri di mercato.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,46. Se per i marchi o i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 cod. pen.

Il reato consiste nella condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o stranieri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

La norma mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente a quella della produzione nazionale.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa effettivamente derivare un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,83. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,29.

Questa figura di reato ha luogo con la consegna, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

La finalità della norma è la tutela della correttezza degli scambi commerciali il cui svolgimento deve avvenire in un regime di trasparenza in modo da non inficiare la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta che integra il reato può essere posta in essere da chiunque operi nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per essere rilevante, deve realizzarsi mediante la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita per uno o più dei seguenti aspetti:

- la provenienza e l'origine, intese come luogo di produzione o quello da cui proviene il prodotto;
- la qualità, quando la diversità riguarda i contenuti intrinseci del prodotto;
- la quantità, quando la differenza riguarda il peso, la misura o il numero;
- l'essenza, quando venga consegnata una cosa per un'altra.

Sul piano soggettivo sono richieste la consapevolezza e la volontà di consegnare un bene difforme rispetto a quello dichiarato o pattuito.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,91.

La norma istitutiva di questo reato è volta a tutelare l'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e a salvaguardare la correttezza delle transazioni commerciali.

Per essere penalmente rilevante la condotta sanzionata dall'art. 516 cod. pen. deve avere per oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, che vengono spacciate come genuine pur non essendolo. In particolare le sostanze alimentari non genuine sono quelle contraffatti o alterate in quanto prodotti con l'impiego di componenti diversi da quelli di norma utilizzati ovvero quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con elementi estranei alla loro composizione naturale o essendo state depauperate di alcuni o di tutti i principi attivi che le caratterizzano.

Sul piano soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, che deve essere preesistente e non sopravvenuta.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,91.

Il reato si realizza quando vengano messe in commercio o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali contraddistinti da segni mendaci atti ad ingannare il compratore circa l'origine, la provenienza o la qualità del bene.

La condotta che viene sanzionata si aggiunge a quelle di contraffazione prevista dagli artt. 473 3 474 cod. pen. e consiste nell'utilizzazione di segni distintivi falsi che, senza costituire copia o imitazione di marchi registrati, sono comunque idonei ad indurre in errore i consumatori.

Il reato può alternativamente essere commesso attraverso l'offerta in vendita di prodotti muniti di segni ingannevoli ovvero mettendo altrimenti in circolazione tali prodotti, intendendosi per quest'ultima fattispecie la messa in contatto sotto qualsiasi forma delle merce con il pubblico, con esclusione tuttavia della mera detenzione in locali diversi da quelli destinati alla vendita.

Il mendacio ingannevole può inoltre colpire le modalità di presentazione del prodotto , cioè quel complesso di colori ed immagini che possono falsare il giudizio dell'acquirente circa la provenienza o la qualità della merce offerta.

Sul piano soggettivo è sufficiente che l'autore sia consapevole dell'ingannevolezza della veste con cui viene presentato il prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 473 cod. pen., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter secondo comma, e 517-bis secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consiste nel fatto di chi, conoscendo o potendo conoscere l'esistenza di un valido titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente beni ottenuti usurpando o violando il titolo di proprietà industriale altrui oppure importa, pone in commercio o comunque offre in vendita tali beni al fine di trarne profitto.

La fattispecie ha lo scopo di tutelare i diritti di proprietà industriale acquisiti mediante brevetto o negli altri modi previsti dalle norme in materia di privativa industriale.

La condotta illecita si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del brevetto o di altro titolo di proprietà industriale allo scopo di produrre o impiegare industrialmente i beni protetti da brevetto;
- l'introduzione nel territorio dello Stato di beni prodotti in violazione della privativa;
- la detenzione per la vendita di tali beni, ossia la loro custodia in luoghi da cui la merce viene fatta uscire per essere destinata alla vendita;
- la messa in vendita che si realizza mediante l'offerta ai potenziali acquirenti a prescindere dal fatto che la merce venga poi effettivamente venduta;
- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i clienti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter secondo comma e 517-bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Questa figura di reato si materializza mediante la contraffazione o l'alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine che attestano la provenienza dei prodotti agroalimentari nonché attraverso l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni contraffatte al fine di trarne profitto.

L'indicazione geografica e la denominazione di origine consistono nel nome di una regione o di un luogo specifico o, in casi eccezionali, nel nome di un Paese.

Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza e la volontarietà della condotta tipica e per quanto riguarda la detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione di prodotti con indicazioni di origine contraffatte è necessario anche il perseguimento del fine di profitto.

F3. Aree potenzialmente a rischio reato

Le aree di attività nelle quali in teoria sussiste maggiormente il rischio di commissione dei reati di cui al presente Protocollo sono:

- Presidenza
- Ufficio commerciale

Eventuali integrazioni o modifiche delle aree a rischio potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Collegio Sindacale o dell'OdV nell'espletamento dei rispettivi compiti, in conseguenza di modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali o per effetto dell'evoluzione della attività dell'impresa.

F4. Destinatari del Protocollo

Destinatari del presente Protocollo sono gli amministratori della Società ed i dirigenti e dipendenti operanti nell'ambito delle funzioni aziendali a rischio reato.

Nei loro riguardi Coind Trading esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi considerato che:

- i beni immateriali costituiscono una fondamentale risorsa dell'impresa che deve essere adeguatamente tutelata;
- in caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui l'azienda può subire un rilevante danno patrimoniale e di immagine.

Conseguentemente ai destinatari del Protocollo è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui trattasi;
- violare i principi previsti nel presente documento e le procedure aziendali in vigore nella materia.

F5. Regole e procedure

In relazione a quanto sopra devono essere scrupolosamente osservate le regole e procedure qui di seguito riportate.

F5.1. Con riferimento alla materia dei marchi commerciali e delle altre indicazioni apposte sulle confezioni dei prodotti e alla materia dei brevetti e dei disegni e modelli, è necessario:

- definire, mediante specifiche disposizioni organizzative, le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi nonché quelle relative alla elaborazione, messa a punto, verifica giuridica e registrazione dei brevetti, disegni e modelli;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio o di un nuovo brevetto, disegno o modello nonché, in caso di esito positivo, di gestire le procedure di registrazione;
- monitorare le domande di registrazione di nuovi marchi o brevetti, disegni e modelli, verificando che essi rispondano a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi, brevetti, disegni e modelli di cui siano già titolari terze parti;
- nel caso in cui la verifica di anteriorità rivelasse l'esistenza di marchi simili anteriormente registrati da terzi nelle stesse classi/mercati di interesse aziendale, valutare l'opportunità di chiedere il consenso del titolare del marchio anteriore (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio e decidere di abbandonarlo qualora il consenso non venga concesso;
- qualora nell'ambito dell'attività di marketing e brand promotion nasca l'esigenza di creare una o più proposte di nuovi marchi, proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi decisamente, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale dai marchi già registrati da terzi;

- nel quadro dell'attività volta all'ideazione e messa a punto di nuovi prodotti, verificare con la massima attenzione che essi presentino requisiti di novità tali da far sì che non abbiano a confliggere con brevetti, disegni o modelli già registrati da terzi;
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà industriale, di origine o di provenienza;
- prima dell'immissione di un prodotto sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al marchio e alla sede di produzione o di introduzione nel territorio dello Stato.

F5.2 Con riferimento alla materia della frode in commercio, della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, della vendita di prodotti con segni mendaci e della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, l'attività di prevenzione dei rischi di commissione di questi tipi di reato presuppone che i fornitori dei prodotti commercializzati da Coind Trading abbiano ad attuare rigorosi controlli nell'approvvigionamento delle materie prime, degli eccipienti, e dei materiali di confezionamento e dei servizi necessari la commercializzazione dei prodotti in modo da garantirne la genuinità, la qualità e la conformità alle disposizioni vigenti in materia agroalimentare. Altro aspetto essenziale è costituito dalla valutazione dei fornitori nell'ambito della gestione per la sicurezza alimentare ed in particolare nell'analisi dei rischi, che deve essere considerata come prerequisito fondamentale per la scelta dei fornitori stessi.

Infine dovrà essere verificato che le condizioni e le attività di base occorrenti per mantenere un ambiente igienico e idoneo alla produzione, gestione e fornitura di prodotti finiti sicuri siano rigorosamente rispettate da parte dei fornitori in tutte le fasi produttive e distributive.

F6. Sanzioni

Le violazioni delle procedure e delle prescrizioni stabilite dal presente Protocollo sono punibili con l'irrogazione delle sanzioni previste nel paragrafo 9 del **Modello**.

